

## XLXI.

## TORNATA DI LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 1888

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il deputato Serena dà ragione di una mozione relativa alla rielezione, a deputati, dei ministri e dei segretari generali — Il deputato Lazzaro rinuncia a svolgere un'altra sua mozione sullo stesso argomento, ma parlano invece il presidente del Consiglio e i deputati Serena, Nocito e Lazzaro. — Il deputato D'Ayala-Valva presenta la relazione intorno al disegno di legge sul trattamento daziario dei semi oleosi. — Il presidente del Consiglio presenta i documenti diplomatici relativi al Canale di Suez; un disegno di legge per autorizzare il comune di Capracotta ad eccedere i limiti delle sovrimposte; un disegno di legge per approvare il trattato di commercio con la Spagna; e un altro disegno che concede la proroga di due mesi al vecchio trattato. — Osservazioni del deputato Miceli sulla nomina di una Commissione. — Il deputato Majocchi svolge una proposta di legge presentata anche dal deputato Cavalletto per accordare una proroga di sei mesi, a decorrere dalla promulgazione della presente legge, per far valere i titoli ad assegno vitalizio in base agli articoli 1, 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879, n. 5168 — Il ministro della guerra accetta di prenderla in esame. — Il deputato Salandra presenta la relazione intorno al disegno di legge: autorizzazione ad alcuni comuni di eccedere il limite delle sovrimposte. — Il presidente, in esecuzione dell'incarico ricevuto dalla Camera, nomina gli onorevoli Amadei e Innocchiaro-Aprile a sostituire gli onorevoli Damiani e Boselli nella Commissione che esaminerà il trattato di commercio con la Spagna. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo ai rimboschimenti — Prendono parte alla discussione i deputati Arnaboldi, Prinetti, Merzario, Franceschini, Farina Nicola, il relatore deputato Giolitti ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvansi i rimanenti articoli del disegno di legge. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del ministro delle finanze, del presidente della Camera e del deputato Dobelli. — Il deputato Mel presenta alla Camera la relazione sul disegno di legge per concedere la naturalità italiana al signor Matteo Schilizzi.*

La seduta comincia alle 2.45 pomeridiana.

**Pullè**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

**Petizioni.**

4105. I presidenti dei Comizi agrari di Lodi e di Crema e il presidente del Comitato provin-

ciale per le perequazioni in Treviso, chiedono che sia mantenuta l'abolizione dei due decimi sull'imposta fondiaria.

4106. Il sindaco di Torino comunica una deliberazione presa dalla Giunta municipale di quella città circa il disegno di legge per la istituzione del Corpo delle guardie di città.

**Cagnola.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà,

**Cagnola.** Prego la Camera, anche a nome dei miei colleghi Conti e Majocchi, di voler dichiarare urgente la petizione n. 4105 e la Presidenza di trasmettere la petizione stessa alla Commissione incaricata dell'esame dei provvedimenti finanziari.

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni, questa petizione sarà dichiarata urgente.

(L'urgenza è ammessa).

Questa petizione farà il corso prescritto dal regolamento.

**Rossi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Rossi.** Mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Cagnola.

**Presidente.** Sta bene.

### Omaggi.

**Presidente.** Si dia lettura del titolo degli omaggi pervenuti alla Camera.

**Pullè, segretario, legge.**

Dal signor Ballerini procuratore del Re presso la Corte di appello di Vicenza — Relazione statistica inaugurale dell'anno giuridico di quel tribunale civile e correzionale nel 1887, copie 3;

Dal signor Baldassarro Golletti da Palermo — Pensieri e Massime dal libero esame, copie 8;

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Fascicolo del mese di novembre 1887 delle notizie degli scavi, una copia;

Dal signor rettore della Regia Università di Torino — Annuario accademico di quella Regia Università per l'anno scolastico 1887-88, copie 2;

Dal signor Capitelli Guglielmo — Patria ed Arte — Conferenze e studii, — una copia;

Dallo stesso — Memorie e Lagrime — Versi e prose — una copia;

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — Relazione sui servizi dell'industria, del commercio e del credito, copie 500;

Dal Ministero della guerra — Annuario militare per il 1888, copie 2;

Dallo stesso — Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1866 e sulle vicende del regio esercito dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, copie 180;

Dal signor prefetto della provincia di Udine — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1887, una copia.

Dal direttore del Regio Istituto tecnico superiore di Milano — Programma di quel Regio Istituto per l'anno scolastico 1887-88, copie 2;

Dal prefetto della provincia di Novara. — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1887, copie 3;

Dal signor Baccarini ingegnere Alfredo, deputato — Suo opuscolo: "Le costruzioni ferroviarie in Italia.", Firenze, 1888, una copia;

Dal Reale Istituto di incoraggiamento di Napoli — Atti Accademici di quel Reale Istituto, volume VI della 3ª serie, copie 2;

Dal signor Calenda, procuratore generale del Re presso la Corte di cassazione di Napoli — Suo discorso alla Corte di cassazione di Napoli nella assemblea generale del 3 gennaio 1888, copie 4;

Dal signor professor Vincenzo Botta in New-York. — Opera di *Schaff Philip, Church and State in the united States*, una copia;

Dal prefetto della provincia di Genova. — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1887, copie 4;

Dal direttore della Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri in Bologna — Programma di quella Regia Scuola per l'anno scolastico 1887-88, copie 2.

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Gugliemini, di 8 giorni; Luzzi, di 10; Marcora, di 8; Curati, di 2. Per motivi di salute, gli onorevoli: Pelagatti, di 3 giorni; Toaldi, di 20.

(Sono conceduti).

### Svolgimento di due mozioni dei deputati Serena e Lazzaro.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di due mozioni dei deputati Serena e Lazzaro.

La risoluzione presentata dall'onorevole Serena è concepita in questi termini:

"La Camera, ritenendo che dopo la riforma elettorale politica, la rielezione dei ministri e dei segretari generali non è più compatibile con lo scrutinio di lista, passa all'ordine del giorno."

L'onorevole Serena ha facoltà di parlare.

**Serena.** Nella tornata del giorno 23, annunziate le dimissioni dell'onorevole Coppino e la nomina del suo successore a ministro della pubblica istruzione, parve all'onorevole Lazzaro che si potesse prendere occasione da quell'annunzio

per risollevarlo in quest'Aula la questione della rielezione dei deputati, i quali vengono nominati ministri o segretari generali.

Io pure credetti che dopo l'onorevole Lazzaro altri deputati potessero chiedere di parlare e che in fine la discussione potesse chiudersi con un ordine del giorno, il quale, affermando l'opinione e la volontà della Camera, spianasse la via ad una interpretazione autentica della legge votata nel luglio del passato anno. Presentai quindi un ordine del giorno, aspettando che mi si fosse data facoltà di svolgerlo.

Ma l'onorevolissimo nostro presidente, che per la sua speciale competenza, per l'autorità propria e per quella che gli deriva dalla fiducia unanime e meritata della Camera, è il più autorevole interprete del nostro regolamento, mi fece osservare che il mio ordine del giorno era una di quelle mozioni, di cui gli Uffici devono prima autorizzare la lettura per esser poi svolte e prese in considerazione.

Mi rassegnai all'autorevole parere del nostro presidente e lasciai che la mia mozione andasse agli Uffici così come mi era uscita dalla penna, seduta stante, e non così come avrei voluto e dovuto formularla se avessi avuto in animo di presentare una proposta ai sensi dell'articolo 74 del nostro regolamento provvisorio.

Il già detto valga, onorevoli colleghi, a scagionarmi fin da ora dagli appunti di sostanza e di forma che potrebbero farsi alla mia mozione; valga a chiedervi anticipata venia dello svolgimento che darò ad essa, il quale forse potrà anche eccedere i limiti che io stesso m'era assegnati, o valga infine a richiamare sin da questo momento la vostra attenzione su ciò che deve fare la Camera per risolvere convenientemente una questione abbastanza grave ed importante.

Non era e non è mio intendimento di risollevarla la questione se coll'articolo 7 della legge detta dei prefetti si sia o no abolito l'istituto della rielezione dei deputati nominati ministri o segretari generali; codesta questione è stata largamente trattata in quest'Aula dall'onorevole Nocito e dall'onorevole Crispi, e fuori di qui da un uomo che altamente onora il Parlamento italiano, l'onorevole Spaventa, che ragioni di salute dolorosamente tengono lontano da noi.

Si pensi come si vuole sul merito di quella questione, certa cosa è che anche quelli i quali ritengono che con l'articolo 7 della legge sui prefetti si sia compiuta una vera riforma, abolendo la rielezione dei deputati nominati ministri o segretari generali, debbono convenire che que-

sta riforma si è compiuta senza che alcuno se ne sia accorto. E deve convenirne lo stesso Ministero il quale, non ostante l'articolo 7 della legge 14 luglio 1887 convocò il collegio di Udine nell'agosto 1887, e sottopose alla rielezione l'onorevole Marchiori nominato segretario generale dei lavori pubblici; deve convenirne lo stesso Ministero che dopo qualche tempo dichiarò vacante il collegio dell'onorevole Damiani.

Nè io dico tutto ciò per trarne argomento di biasimo all'onorevole ministro dell'interno; non è punto questa la mia intenzione; io ritengo fermamente che l'onorevole ministro dell'interno quando propose l'articolo 7 della legge sui prefetti intese proporre l'abolizione della rielezione dei deputati che vengono nominati ministri e segretari generali; ma avendo la Commissione che esaminò quella legge e di cui ebbi l'onore di far parte, dato una diversa forma all'articolo 7, ed il ministro avendola accettata, egli non badò più che tanto alla primitiva sua proposta. Nè quando la Camera, più ministeriale del ministro, richiamò in vigore l'articolo 7 del disegno di legge del Ministero, vi fu alcuno, o signori, in questa Camera che notasse, in un senso o in un altro, che votando quell'articolo si veniva ad abolire l'istituto della rielezione dei deputati nominati ministri o segretari generali.

Eppure la lettera dell'articolo 7, che fu proposto dal Ministero e votato senza opposizione dalla Camera, si prestava a prima giunta e senza guardar troppo per il sottile all'interpretazione che ne fu data dopo un'applicazione contraddittoria.

Giustizia vuole però che si riconosca che l'onorevole Crispi, nella seduta 18 gennaio, dichiarò che, riflessione fatta, (cito le sue parole) egli era di avviso che la riforma si fosse compiuta; aggiunse che in occasione di altre leggi sul medesimo argomento la Camera avrebbe potuto rimettere in vigore l'istituto che riteneva di già abolito, e nella seduta del 23 corrente, anzichè opporre una pregiudiziale all'onorevole Lazzaro, se ne rimise, anche in nome del ministro dell'istruzione pubblica, al giudizio della Camera.

Ora io penso che la riforma debba intendersi scientemente compiuta dalla Camera. È mia convinzione che sia una riforma ragionevole non solo, ma necessaria e questo mio convincimento non è recente, o signori.

Nella tornata del 20 giugno 1881, sostenendo io, con poca fortuna, il sistema della rappresentanza proporzionale, riconobbi che per fare accettare quel sistema dovevansi superare non poche

difficoltà, e, fra l'altro, io dissi, " vi sarebbe stata la difficoltà della rielezione dei ministri, dei segretari generali e degli impiegati che possono essere promossi.

" Ma, soggiunsi, se noi ottenessimo il grande vantaggio di vedere rappresentati proporzionalmente tutti i partiti che esistono nel paese, potremmo facilmente rinunziare a queste rielezioni, perchè davvero può darsi il caso che un ministro o un segretario generale, appartenendo alla maggioranza della Camera, sia stato eletto dalla minoranza di un Collegio. »

Ho detto che sostenni con poca fortuna il sistema della rappresentanza proporzionale, perchè quel sistema non fu accolto dalla Camera; ma tuttavia la Camera introdusse nella nuova legge elettorale il principio della rappresentanza delle minoranze col sistema del voto limitato, il quale parve il più pratico, sebbene a me sembri ancora il più imperfetto dei sistemi di rappresentanza proporzionale.

Allora uno dei deputati, che avevano combattuto con maggior vigore il voto limitato, l'onorevole Tajani, accortosi degli inconvenienti che poteva produrre il voto limitato mantenendo la rielezione dei deputati nominati ministri o segretari generali, propose nella tornata del 14 febbraio 1882 l'abolizione dell'istituto della rielezione e fu sostenuto valorosamente dall'onorevole Spaventa, il quale propugnò l'abolizione non solo per gli inconvenienti che erano stati accennati e svolti dall'onorevole Tajani, ma principalmente perchè il fine della rielezione era, com'è, completamente mancato.

Mantenendo, signori, la rielezione dei deputati, che sono nominati ministri o segretari generali, e mantenendola con lo scrutinio di lista a voto limitato, sapete a quale conseguenza voi potreste arrivare? Parrà una esagerazione, ma è per me evidente, che si può arrivare fino alla conseguenza di rendere impossibile il Governo parlamentare.

Supponete il caso che l'onorevole Crispi, il quale fu ieri indicato alla fiducia della Corona dal voto unanime della Camera, fosse stato eletto rappresentante della minoranza di un collegio a cinque. Ripresentandosi solo a tutto il collegio, egli non avrebbe potuto essere logicamente, razionalmente rieletto, e la Corona avrebbe dovuto rivolgersi ad un altro individuo meno di lui indicato dalla fiducia dei rappresentanti della nazione.

Nè si dica che i ministri ed i segretari generali sono sempre rieletti; perchè, eccetto il caso

della naturale soddisfazione e del legittimo orgoglio che un collegio può sentire rieleggendo il suo rappresentante diventato ministro o segretario generale, in tutti gli altri casi, dovete convenirne, le cause ed i motivi della rielezione sarebbero tali da non poter essere da voi approvati; voi dovrete anzi altamente deplorarli nell'interesse stesso delle istituzioni.

Ma, potrà dirsi: se è vero che mantenendo l'istituto della rielezione si può andare incontro al grave inconveniente indicato dall'onorevole Serena, non è men vero che altri inconvenienti si incontrerebbero se l'istituto si abolisse. Uno di questi inconvenienti fu da un eloquente oratore indicato nella seduta del 14 febbraio 1882. Si disse: se un ministro si cambia durante il corso di una Legislatura, si cambia necessariamente per una evoluzione di partiti nella Camera, per la quale la minoranza diventa maggioranza e potrebbe darsi benissimo che l'evoluzione, fatta dal deputato, perciò diventato ministro o segretario generale, non fosse stata fatta nè approvata dai suoi elettori.

Questo inconveniente, (perchè per essere giusto ho voluto accennare tanto gl'inconvenienti che potrebbero nascere abolendosi l'istituto della rielezione, quanto quelli che si potrebbero verificare non abolendolo) non sarebbe così grave come l'altro da me accennato.

Ad ogni modo, ammettendo che questi ed altri inconvenienti, che si potrebbero verificare tanto nel caso della rielezione quanto nel caso della non rielezione, non sieno, come ben disse l'onorevole Zanardelli, *de iis quae plerumque in civitate fiunt*; ma *de iis quae raro eveniunt*; conchiuderò come conchiuse l'onorevole Spaventa, cioè che non sono gl'inconvenienti delle leggi che debbono determinarci ad abolirle. Se il fine dell'istituto della rielezione dei deputati nominati ministri o segretari generali fosse tuttavia vivo e reale, non vi sarebbe ragione di abolirlo; ma questo fine non ci è, è mancato completamente e perciò la riforma è necessaria.

Qual'è l'origine di questo istituto?

Signori, tutte le volte che ho avuto l'onore di parlare alla Camera, mi sono studiato di non far mai della erudizione, che ben potrebbe definirsi una erudizione di seconda o di terza mano, ma, ora permettetemi, che io vi ricordi le origini di quell'istituto.

In Inghilterra al tempo di Guglielmo III d'Orange fu votato nel 1701 l'atto detto del *Settlement*. Con l'articolo 6° di quell'atto fu stabilito che nessuno avrebbe potuto esercitare la carica

di rappresentante nella Camera dei Comuni il quale avesse pensione o stipendio o ufficio dal Re.

Questa disposizione dell'articolo 6° dell'atto del *Settlement* che avrebbe dovuto andare in vigore all'aprirsi della nuova Legislatura, per ragioni che non voglio ricordare ai miei colleghi a cui è troppo nota la storia d'Inghilterra, fu modificata dietro proposta di Eyre nel 1706 ai tempi della Regina Anna; e fu modificata nel senso che si dovesse limitare nella Camera il numero degli stipendiati; che i rappresentanti della Camera dei Comuni nominati ministri dovessero essere rieletti perchè nominati ad un ufficio di fiducia della Corona; che i membri poi della stessa Camera nominati ad uffici di fiducia non della Corona, ma sotto la Corona, come dicono gl'inglesi, dovessero sempre andar soggetti alla rielezione.

Il fine dunque di quest'istituto fin dalla sua prima origine fu quello di scongiurare i pericoli che potevano sorgere dalla nomina dei ministri che il Re spesso o quasi sempre sceglieva fra i suoi favoriti. I ministri non erano indicati dal Parlamento: li sceglieva il Re e talvolta fra persone di opposti partiti. L'istituto quindi della rielezione si risolveva in un modo indiretto con cui il popolo concorrevva alla nomina dei ministri.

Ma dal 1782, essendosi in Inghilterra inaugurato il vero Governo parlamentare, cioè quello in cui i ministri sono indicati dalla maggioranza della Camera dei Comuni, il fine della loro rielezione è mancato.

E non solo è mancato, ma presso di noi non ha mai avuto ragione di essere, perchè nei due regni gloriosi del Gran Re Vittorio Emanuele e del suo degno figliuolo, i ministri sono stati sempre dalla Camera indicati alla Corona. E quando l'indicazione è stata netta e precisa, anche gli uomini che il volgo credeva che meno godessero le simpatie della Corona, entrarono nei suoi consigli e godettero la sua piena ed illimitata fiducia.

Ma l'abolizione di questo istituto, si potrà domandare, perchè non si fece quando si discusse la grande riforma elettorale politica? L'onorevole Zanardelli fu di parere che anche nell'occasione della discussione della legge elettorale più ampia, che la Commissione presentava, non fosse il caso di sciogliere una tale questione e pregò la Camera di riservarla al tempo in cui il presidente del Consiglio avrebbe presentato un'altra legge da lui promessa sulle incompatibilità.

Una nuova legge sulle incompatibilità, lo sapete, non fu mai presentata.

Ma con la legge così detta dei prefetti l'onorevole Crispi propose una parziale modificazione

alla legge sulle incompatibilità. Con l'articolo settimo pensò di abolire l'istituto della rielezione dei deputati nominati o ministri o segretari generali.

Siccome però ho detto innanzi che questa riforma passò quasi inavvertita, è necessario che la Camera intervenga e solennemente decida la questione.

Ma può la Camera, può il Governo contentarsi della mozione da me presentata in un momento che a me pareva opportuno ma che tale non parve all'onorevole presidente, e presentata non con l'intendimento di offrire una vera e propria soluzione, ma di indicare una via che avrebbe dovuto seguirsi per risolvere la grave questione?

Innanzitutto io mi permetto di rivolgere una domanda all'onorevole Crispi. Che cosa ha inteso di dire, rispondendo all'onorevole Lazzaro? Egli, lo riconosco, non si è contraddetto; ha ripetuto che, a parer suo, la riforma era compiuta, ma del resto, ha soggiunto, in nome mio e in nome del mio collega dell'istruzione pubblica me ne rimette al giudizio della Camera. Ora, nel caso presente (è questa la domanda che rivolgo all'onorevole presidente del Consiglio) la Camera può emettere il suo giudizio con una semplice mozione come è quella che io ho presentata l'altro giorno, nell'occasione da me indicata, o deve essa decidere la questione con una legge dichiarativa o interpretativa? La mia mozione, lo riconosco io per il primo, non ha nè può avere il valore di una legge interpretativa. Facilmente alla mozione, come fu da me presentata, potrebbe opporsi dal Governo stesso una pregiudiziale.

Il Governo potrebbe dire: l'articolo 7 della legge sui prefetti ha risolto la questione; è inutile dunque discutere in merito la mozione Serena.

Ma l'onorevole Crispi, che si è appellato al giudizio della Camera, l'onorevole Crispi, che, dopo matura riflessione, si è accorto che una riforma si era compiuta, l'onorevole Crispi che reputa, come me, necessaria questa riforma, deve (o io m'inganno) consentire che io alla mozione sostituisca il seguente articolo unico di legge:

“ Per effetto dell'abolizione, sancita dall'articolo 7 della legge 14 luglio 1887 dei due paragrafi dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1887, n. 3830, la nomina di un deputato a ministro o a segretario generale non rende vacante il rispettivo collegio. ”

Dicendo “ per effetto della legge sancita dal-

l'articolo 7 della legge dei prefetti „ io non contraddico punto la interpretazione data dall'onorevole Crispi; mi riporto anzi alla legge stessa, ne dichiaro gli effetti, e nello stesso tempo rivendico alla Camera il diritto di far delle riforme, chiamando anche l'altro ramo del Parlamento ad approvarle.

Nè ciò solo, ma essendo quella che io propongo una legge dichiarativa, avrebbe effetto retroattivo, mentre, se ho bene intesa la mozione dell'onorevole Lazzaro, essa non avrebbe effetto retroattivo.

Ora suppongasì che invece di una legge formale come quella che io presento; (presso di noi è raro che si facciano di queste leggi), ma una legge materiale, come dicono i giuristi; allora che cosa avverrebbe? Certamente l'onorevole Damiani non sarebbe legalmente obbligato a dimettersi perchè si è ritenuto abolito l'istituto della rielezione dalla legge sui prefetti; ma, ristabilito l'istituto medesimo, l'onorevole Damiani si sentirebbe moralmente obbligato a dimettersi; egli non vorrebbe sentirsi diminuito di fronte al suo collega l'onorevole Marchiori, e quindi dovrebbe ripresentarsi al suo collegio, costituito, come disse l'onorevole Nocito, in un singolare tribunale di revisione del voto degli elettori e dell'atto della Corona.

Io spero, dunque, che la Camera vorrà, non già consentirmi di presentare un articolo di legge (perchè, in questo, credo di essere nel mio diritto), ma consentirmi che l'articolo vada agli Uffici i quali senz'altro dovrebbero procedere alla nomina dei commissari che devono esaminarlo per riferirne alla Camera.

**Presidente.** Trasforma la sua risoluzione?

**Serena** Precisamente.

Se, poi, l'onorevole nostro presidente, al cui avviso sono sempre ossequente, dirà che quest'articolo di legge deve rifare la *via crucis* della mozione ora da me trasformata, allora mi rassegherò; ma sin d'ora dichiaro che, quando sarò chiamato a svolgerlo, rinunzierò a parlare, per non abusare della pazienza della Camera, ripetendo le stesse cose che ho detto oggi.

Onorevoli colleghi, la riforma che il Ministero ritiene già compiuta, e che la Camera riconfermerebbe accettando il mio articolo unico, è una riforma ragionevole e necessaria. Voi sapete meglio di me quanto gli inglesi sieno attaccati alle loro tradizioni; eppure, i più insigni scrittori di diritto costituzionale inglesi propugnano questa riforma, la quale, come fu ricordato dall'onorevole Spaventa in una recente occasione, fu pro-

posta da lord John Russel nel 1854, e fu in parte, in piccola parte, attuata con l'atto di riforma del 1867. Sanzionatela con un altro vostro voto, o non abbiate alcuna paura. Indietro non si torna. I ministri, in Italia, saranno sempre indicati alla Corona dalla maggioranza della Camera.

Auguriamoci che chi verrà dopo di noi qui a rappresentare la nazione, voglia sempre indicare al Principe uomini degni, che abbiano a cuore unicamente gli interessi veri della patria italiana; ma se, sventuratamente, dovesse accadere il contrario, la rappresentanza nazionale, più che nel povero ed inefficace rimedio della rielezione dei ministri e dei segretari generali, dovrebbe trovare in sè la virtù e la forza di scacciare i profanatori dal tempio della patria. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Onorevole Serena, io ho suggerito che la risoluzione ch'Ella intendeva sottoporre l'altro giorno alla Camera venisse trasmessa agli Uffici, affinchè ne ammettessero la lettura seguendo i numerosi precedenti della Camera.

Non avendo infatti il nostro regolamento alcuna disposizione speciale per le mozioni, esse hanno sempre seguito la procedura de' disegni di legge.

Nulla però si oppone che Ella possa trasformare la sua risoluzione in un articolo di legge; il quale dovrà poi ritornare agli Uffici perchè nominino i commissari che riferiscano intorno ad esso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Veramente non ci sarebbe alcun bisogno ch'io parlassi in questo argomento sul quale ho già espresso la mia opinione in una recente tornata; ma vi sono indotto da alcune considerazioni dell'onorevole Serena, le quali mi danno argomento a parlare per un fatto personale.

L'onorevole Serena capisco che non dà alcun significato meno che cortese alle sue parole, perchè sa bene quanta stima io abbia della sua persona.

L'onorevole Serena mi ha fatto un appunto perchè rispondendo l'altro giorno all'onorevole Lazzaro, ho detto che me ne rimetteva alla Camera; ma da questa mia dichiarazione non si debbono trarre conseguenze opposte alla mia opinione.

Secondo me, dopo la legge del 14 luglio 1887, con la quale fu abrogato l'articolo 7 della legge del 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parla-

mentari, non rimane dubbio che i deputati nominati segretari generali o ministri non debbono essere assoggettati alla rielezione.

E se io mi mostrai disposto a rimettere la questione alla Camera non l'ho fatto che per un atto di delicatezza.

Si trattava di una questione che toccava un membro del Gabinetto: non avrei voluto che si potesse supporre che io intendessi imporre la mia opinione alla Camera per far sottrarre il mio collega al giudizio degli elettori. La mia dichiarazione non poteva avere questo significato.

Quanto ai due decreti, di cui uno concerneva la rielezione dell'onorevole Marchiori nominato segretario generale ai lavori pubblici, e l'altro la vacanza del collegio per la nomina del deputato Damiani a segretario generale del Ministero degli affari esteri, io, colla mia lealtà, devo confessare che fu l'effetto di un errore generato dall'antica abitudine. (*Mormorio*).

L'impiegato che nel Ministero sovrintende all'ufficio delle elezioni dei deputati, compilò il decreto che fu portato alla firma del Re. È un peccato che confesso senza esitare, perchè confessare un peccato credo che sia una virtù, e direi anche un dovere per gli uomini onesti.

A coloro, poi, i quali credono necessaria una legge in proposito, dirò che questa necessità di una legge io non la vedo. Basta, per persuadersene, esaminare la legge che era in vigore prima del maggio 1877, e le conseguenze prodotte dalla legge che fu in seguito votata dal Parlamento.

A mio parere, non c'è dubbio che l'abrogazione dell'istituto della rielezione dei ministri deputati sia stata fatta colla legge dei prefetti. Questa legge non ha neanche bisogno di interpretazione. Si interpreta una legge quando la sua parola riesca dubbia, o quando vi sia incertezza sul suo significato; ma qui non c'è incertezza. Nondimeno io non mi oppongo alla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Serena, e lascio agli Uffici ed alla Commissione a cui essi daranno il mandato, il decidere se la legge debba esser fatta o no.

All'onorevole mio amico Lazzaro, rispondo...

**Lazzaro.** Non ho detto niente.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Io rispondo alla sua mozione, onorevole Lazzaro, imperocchè anche il suo silenzio è un'implicita affermazione dei concetti che in quella mozione sono scritti. Dunque io devo dire il mio parere intorno alla mozione da lei proposta e che sarà mandata agli Uffici.

La proposta dell'onorevole Lazzaro, come mo-

zione non va: come articolo di legge, ove egli lo proponesse, avrebbe la portata di ristabilire un istituto che noi riteniamo abolito. Ma l'articolo di legge dovrebbe essere formulato in altra guisa. Bisognerebbe dire che l'articolo 103 dell'antica legge del 1860 è ristabilito, o trovare una formula che a un dipresso somigli a questa. Ma fare una legge interpretativa, nel senso di dire che colla legge del 1887 relativa ai prefetti non s'intese abolire quella tale disposizione della legge sulle incompatibilità, non si può, perchè ciò che la legge posteriore ha cancellato, non può rinascere se non per altra legge chiaramente e positivamente precisa.

Se l'onorevole Lazzaro è di avviso che l'istituto della rielezione dei ministri e dei segretari generali debba essere ristabilito, oggi non è il caso di discutere e di combattere cotesta opinione. Ma è certo che se egli vuol chiamare la Camera a deliberare intorno alla opinione sua, bisogna cominciare dal darle una formula legislativa.

Detto questo, ripeto che non abbiamo alcuna ragione di opporci alla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Serena.

Gli Uffici e la Commissione che sarà nominata giudicheranno quello che converrà di fare in questo grave argomento.

**Presidente.** Ora dovrebbe aver luogo lo svolgimento della mozione proposta dall'onorevole Lazzaro:

« La Camera, ritenendo che i deputati nominati ministri o segretari generali debbono essere soggetti a rielezione, passa all'ordine del giorno. »

Ma, onorevole Lazzaro, mi pare che la sua risoluzione, così come è scritta, non possa essere presa in considerazione, perchè io non potrei invitare la Camera a prendere in considerazione due mozioni interamente opposte. L'approvazione della sua mozione, equivale al rigetto della mozione dell'onorevole Serena, o viceversa.

Quando la mozione dell'onorevole Serena sarà discussa dinanzi alla Camera, Ella potrà far valere le sue ragioni in contrario; ma per il momento parmi che Ella potrebbe ritirare la sua mozione.

**Lazzaro.** Io non amo le formalità che troppo spesso intralciano l'opera nostra. A mio avviso, lo svolgimento di una mozione si riduce sovente ad un soliloquio, o tutto al più a un dialogo. Quindi, non solamente rinunzio a svolgere la mia mozione, ma consento pure, in ossequio alla proposta dell'onorevole presidente, a ritirarla, riscbandomi, quando si discuterà nella Camera la

proposta dell'onorevole Serena, di parlare contro la proposta medesima, e di dire le ragioni che mi persuadono ad oppugnarla.

**Serena.** Comincio dall'osservare che il ritiro della mozione dell'onorevole Lazzaro dimostra che non è del tutto inutile lo svolgimento delle proposte che un deputato ha il diritto di presentare, perchè se io non avessi svolta la mia mozione, egli non avrebbe ritirata la sua...

*Voce.* No; avrebbe svolte le sue ragioni...

**Serena.** Ma l'ha ritirata dopo che io ho svolta la mia mozione... (*Interruzioni*).

**Lazzaro.** Domando di parlare.

**Serena.** Sia come si voglia, avendo io convertita la mia mozione in un articolo di legge, l'onorevole Lazzaro ha ritirata la sua proposta.

Io non so se l'onorevole Lazzaro faccia ancora parte della Commissione speciale incaricata di compilare il nuovo regolamento; s'egli ne fa parte proponga un'altra modifica al regolamento, e se no, gli inutili soliloqui, di cui ha così si eviteranno...

parlato.

Ma io ho domandato di parlare quando l'onorevole Crispi ha detto che le mie parole avevano dato luogo ad alcuni fatti personali. Egli che ha dichiarato di avere per me dei sentimenti di benevolenza, di cui gli sono grato davvero, non deve dubitare che in me sia venuta meno l'antica affettuosa stima che ho per la sua persona. Ad ogni modo, sollevando, anche involontariamente, quelli che egli ha chiamato fatti personali, non intendevo di provocare dall'onorevole Crispi una confessione d'un peccato che non gli attribuisco.

Io non avrei neppur voluto che egli avesse detto che i decreti, me lo perdoni, contraddittorii a cui ho accennato, sono una di quelle colpe che vengono dall'abitudine di fare quel che sempre si è fatto, perchè naturalmente i decreti sono materialmente preparati dagli impiegati, ma...

**Crispi, ministro dell'interno.** Ne piglio la responsabilità, l'abitudine è anche mia.

**Serena.** Non attribuisco, lo ripeto, alcun peccato all'onorevole Crispi.

La riforma egli intese di compierla, ma può disconvenire l'onorevole Crispi che essa si è compiuta senza che alcuno se ne accorgesse?

L'onorevole Zanardelli che non volle risolvere questa grave questione neppur quando si discusse la legge elettorale politica, che volle riservarla integra al momento in cui si sarebbe discussa una nuova legge sulle incompatibilità, naturalmente deve essersi meravigliato al sentire che l'istituto della rielezione dei deputati nominati ministri o segretari generali si sia abolito senza che nessuno

se ne sia accorto, senza che nella Camera si sia pronunciata una sola parola pro' o contro l'abolizione stessa.

Nella Commissione che esaminò la legge dei prefetti vi era l'onorevole Lazzaro, vi era io, vi erano altri; dica l'onorevole Lazzaro se mai si pensò a questa riforma.

La colpa non sarà e non è dell'onorevole Crispi; ma tuttocìo dimostra che è necessario che si interpreti quella legge, che si dichiari se per effetto della legge dei prefetti si sia fatta quella riforma.

La legge da me proposta è una di quelle leggi dichiarative di cui abbiamo tanti esempi in altri paesi e specialmente in Germania.

Accettandola, il Governo non si metterebbe in contraddizione con la interpretazione che esso già ne ha dato. Voglio quindi sperare che la benevolenza dimostratami dall'onorevole presidente del Consiglio nel non opporsi alla presa in considerazione del mio articolo unico, vorrà anche

mostrarmela quando si tratterà dell'adozione dell'articolo stesso, che fin da ora raccomando alla considerazione della Camera.

**Presidente.** Se l'onorevole Serena converte la sua mozione in un articolo di legge non mancherò di deferirla all'esame degli Uffici. Però debbo fare osservare che se la risoluzione dell'onorevole Serena sarà dalla Camera presa in considerazione dovrà tornare agli Uffici che debbono esaminarla e nominare una Commissione che ne riferisca.

Il compito degli Uffici e della Commissione dovrà essere questo: esaminare se veramente l'articolo 7° della legge 14 luglio 1887 abbia abrogato le disposizioni della legge 13 maggio 1877, e giudicare se basti una semplice dichiarazione della Camera che quelle disposizioni sono abrogate, oppure se occorra una speciale disposizione di legge.

Quindi a me parrebbe più conveniente che la risoluzione dell'onorevole Serena rimanesse come è formulata, salvo agli Uffici di vedere se sia o no necessario convertirla in un articolo di legge.

**Nocito.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Nocito.** Io mi era iscritto per parlare contro la presa in considerazione della mozione dell'onorevole Lazzaro. Ma dal momento che egli ha rinunciato allo svolgimento della mozione medesima, riserbandosi di votare contro la proposta fatta dall'onorevole Serena, che è nel principio conforme alle idee espresse da me altra volta in questa Camera, non ho più ragione di parlare. Solamente mi preme aggiungere che, parlando



contro la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Lazzaro, non avrei inteso di mancare ad un dovere di cortesia parlamentare, ma soltanto di fare le mie riserve intorno ad una questione che, per me, è già pregiudicata da diversi fatti parlamentari, come sarà il caso di rammentare a suo tempo.

Per ora, voglio solamente dire il mio pensiero intorno al mandato degli Uffici ai quali sarà deferito l'esame della proposta dell'onorevole Serena. Secondo me, gli Uffici non possono dire se ci sia bisogno di un disegno di legge, o se basti una dichiarazione.

L'iniziativa delle leggi l'ha il Governo, l'ha ogni deputato; e quando questi o quello non usano di questo loro diritto, non so che cosa debbano fare gli Uffici. Debbono assumere essi l'iniziativa di una legge, o della conversione di una mozione in disegno di legge?

Parmi adunque che l'onorevole Serena ben faccia a convertire la sua proposta in un vero e proprio disegno di legge. Solamente osservo, che egli deve alla sua proposta non solo mutare la forma, ma la sostanza. La mozione costituiva un anacronismo, quando diceva che la rielezione dei ministri e segretari generali è incompatibile con lo scrutinio di lista; dappoichè, in questo caso, l'abrogazione implicita dell'articolo 7 della legge sulle incompatibilità parlamentari che stabiliva queste rielezioni, risalirebbe al 1882, e non ci sarebbe stato bisogno dell'articolo 7 della legge sui prefetti del 1887, che ha fatto nascere la questione da me sollevata. La ragione per la quale questo istituto è stato abolito, non è, come dice nella sua proposta l'onorevole Serena, lo scrutinio di lista del 1882; non è l'incompatibilità tra una disposizione di legge ed un'altra; non è quella che i giuristi chiamano l'abrogazione tacita, ma è una vera e propria abrogazione esplicita, poichè quando...

**Presidente.** Onorevole Nocito, non entri nel merito.

**Nocito.** Non entro nel merito, signor presidente; ma, siccome la questione è stata accennata, credo opportuno di parlarne.

Concludo dicendo che se si deve fare un disegno di legge, la Camera è necessario sappia quale questo disegno di legge sia; e che prima di votare o non votare la presa in considerazione, si deve sapere quale sia la proposta di legge ed il modo come è formulata.

**Presidente.** Onorevole Lazzaro, ha facoltà di parlare.

**Lazzaro.** L'onorevole Serena credo mi abbia

frainteso. Egli ha detto che se non avesse svolta la sua mozione, io non avrei forse rinunciato a parlare. E forse ha detto così, ritenendo che io avessi voluto censurare lui, per avere svolto la sua mozione.

No, onorevole Serena; era lungi dalla mia mente l'idea di censurare l'opera sua; ma Ella mi permetterà di esprimere una opinione mia intorno al sistema che concerne lo svolgimento dei disegni di legge.

Io ho creduto sempre e credo che questo sia un sistema vizioso, perchè si riduce ad un soliloquio, o ad un dialogo a cui la Camera non prende parte. E questa opinione è in me così profonda e sincera che, prima ancora del discorso dell'onorevole Serena, io aveva dichiarato all'onorevole presidente che non era mio intendimento di svolgere la mozione da me presentata.

Dirò poi all'onorevole Serena che io mi sono indotto a ritirare la mia mozione, non perchè egli abbia svolto la sua, ma per le giuste ragioni che l'onorevole presidente ha dette.

La mia mozione era in un senso diametralmente opposto a quello cui s'informa la proposta dell'onorevole Serena; quindi io raggiungo il mio scopo, parlando, quando sarà tempo, contro la proposta medesima.

Io mi trovavo di fronte l'onorevole Serena, l'onorevole Nocito che ha creduto di rompere una lancia contro una mozione già ritirata, e l'onorevole presidente del Consiglio che ha una opinione diversa dalla mia.

Tale essendo lo stato delle cose, ho creduto di dovere attendere, e lasciare che la Camera esamini il merito della questione sotto qualsiasi punto di vista essa voglia. Certo è nella coscienza di tutti che la Camera, quando si discusse il disegno di legge relativo ai prefetti, non pensò mai di dovere abolire l'articolo dell'altra legge che stabilisce l'obbligo della rielezione dei deputati, i quali siano eletti ministri o segretari generali.

Io faceva parte della Commissione che riferì intorno alla legge per i prefetti, e dichiaro che non si sollevò mai tale questione, come non fu sollevata nella Camera.

**Presidente.** Non entri nel merito, onorevole Lazzaro.

**Lazzaro.** Perdoni, onorevole presidente, rispondo ad altri oratori che prima di me sono entrati a parlare nel merito; nonostante io mi fermo a questo punto.

La questione verrà dinanzi alla Camera, e noi la discuteremo.

**Presidente.** Per l'appunto, onorevole Lazzaro.

Intanto, sento il dovere di osservare all'onorevole Nocito che le sue censure non possono toccarmi, inquantochè credo che se l'onorevole Serena mantiene, anche sotto forma di risoluzione, la sua proposta, nulla vieta che gli uffici diano mandato alla Commissione di dare alla risoluzione medesima la forma di un articolo di legge, poichè la risoluzione passa per la trafila di tutte le formalità, di tutta la procedura che è prescritta per i disegni di legge. Se si trattasse di una procedura diversa sarebbe giusta l'osservazione dell'onorevole Nocito. Ma una volta che la risoluzione deve essere mandata agli Uffici, è agli Uffici che spetta il diritto di dire se basti una dichiarazione della Camera, oppure se occorra un disegno di legge.

E che il mio ragionamento sia giusto, è provato da questo: che in caso diverso l'onorevole Serena non potrebbe ora convertire la sua risoluzione in un articolo di legge, e dovrebbe, quando gli piacesse presentarlo, fare una nuova proposta.

Ma siccome risoluzioni e disegni di legge di iniziativa parlamentare sono soggetti alle medesime prescrizioni, e arrivano dinanzi alla Camera passando per la trafila delle stesse formalità, l'onorevole Serena può mutare la sua risoluzione in articolo di legge, così come potrebbero convertirla gli Uffici.

**Nocito.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Prima di tutto debbo dichiarare che non ho inteso menomamente di muovere una censura all'onorevole presidente che è l'oggetto della venerazione di tutta la Camera; solamente mi sono permesso di osservare che non credeva potessero gli uffici convertire una risoluzione in una proposta di legge; molto meno poi credo che gli uffici possano convertire una proposta di legge in una risoluzione, perchè da questa conversione il diritto di iniziativa parlamentare verrebbe ad esser vulnerato. Io riconosco negli Uffici il diritto di respingere una proposta di legge, e di fare invece una mozione od un ordine del giorno, ma non credo che essi quando c'è una mozione possano convertirla in disegno di legge, ovvero che possano senza rigettare un disegno di legge dare ad esso di proprio moto la forma di una mozione.

Del resto, siccome l'onorevole Serena dichiara che convertirà la sua risoluzione in una proposta di legge mi pare che ogni questione venga ad esser rimossa; solamente desiderava di conoscere la formula di questa sua proposta di legge, perchè,

se essa riproducesse interamente la sua risoluzione, senza parlare del nuovo diritto creato dalla legge del 1887, quanto a me non potrei darle il mio voto.

L'onorevole Lazzaro mi ha poi offerto occasione ad un altro fatto personale, quando ha detto che io avevo cercato di rompere una lancia contro una sua risoluzione, mentre egli l'aveva ritirata. Io prima di tutto dichiaro che è chiara e basta a tutto, non rompo lance, perchè non ne ho, e poi ignoravo che egli avesse ritirato la sua risoluzione che il presidente ha letto alla Camera, e contro la quale accettò la mia iscrizione.

Soltanto per un riguardo a me stesso, e per coerenza, credetti opportuno di chiedere la facoltà di parlare per fare le mie riserve contro la presa in considerazione di quella proposta.

**Presidente.** L'onorevole Serena ha facoltà di parlare.

**Serena.** L'onorevole Nocito vuole sapere come sia stato da me formulato l'articolo unico di legge nel quale ho convertito la mia mozione.

Appago immediatamente i suoi desiderii; eccolo:

« Per effetto dell'abolizione sancita dall'articolo 7 della legge 13 maggio 1877, la nomina a ministro o a segretario generale non rende vacante il rispettivo collegio. »

Dopo aver detto ciò, io, che potrei essere d'accordo con lui nel definire l'istituto della rielezione un vero anacronismo, dovrei, se potessi entrare nel merito...

**Presidente.** Non si può riaprire la discussione.

**Serena.** ...dimostrargli che non è punto un anacronismo, com'egli ha detto, la primitiva risoluzione da me proposta.

L'onorevole Nocito ha voluto cogliere questa occasione per dichiarare che avrebbe proposto una pregiudiziale sulla mozione dell'onorevole Lazzaro; ha voluto altresì dir qualche cosa sul merito della mia mozione; ma io non lo seguirò per non dar luogo ad altri fatti personali. Non ne è il caso.

Ho conchiuso il mio discorso dicendo quale era lo scopo che volevo raggiungere nella tornata del 23 presentando la mozione che in quel giorno non mi fu dato di svolgere. Oggi ho soggiunto che nè la Camera nè il Governo dovevano e potevano contentarsi di una risoluzione, la quale era stata presentata in un momento, che a me pareva opportuno, ma che tale non parve, ed io mi ci rassegnai, all'onorevole nostro presidente; ho quindi convertito oggi in un articolo di legge la mia risoluzione.

Io avevo ed ho il diritto di farmi iniziatore di una proposta di legge. Avendola però oggi stesso svolta ho pregato la Camera di permettere che gli Uffici questa volta non sieno chiamati ad autorizzare la lettura del mio articolo, ma sieno invece chiamati soltanto a nominare i commissari che devono esaminare il disegno di legge da me presentato.

Questa stessa preghiera rivolgo all'onorevole presidente. Se il presidente crederà di trasmettere agli Uffici l'articolo unico del disegno di legge, come uno dei disegni di legge svolti e presi in considerazione, lo faccia, ed io ne lo ringrazio fin da ora; se poi vorrà fare diversamente, faccia come crede; egli è giudice competente; io, ossequente sempre ai suoi voleri, mi uniformerò a ciò che egli proporrà.

**Presidente.** La ringrazio, onorevole Serena. Certo io non potrei chiamar la Camera a prendere in considerazione, o no, la proposta da Lei presentata, quando questa, sotto forma di articolo di legge, fosse diversa dalla risoluzione; ma ora, siccome questa diversità non esiste che nel semplice titolo, poichè la parola *risoluzione* sarebbe sostituita dalle altre *articolo unico*, non credo che vi sia alcuna difficoltà che la Camera sia chiamata, sin d'ora, a prenderla in considerazione.

Però rimango sempre nella mia opinione: che, quando una proposta di legge, od una risoluzione, presa in considerazione dalla Camera, è trasmessa agli Uffici, questi hanno diritto e di respingere la risoluzione, o la proposta di legge, e di modificarla. Ed io sono d'avviso che gli Uffici possano e debbano giudicare se un articolo di legge possa prendere la forma di semplice dichiarazione, e perciò di risoluzione, oppure se debba serbare il titolo di articolo di legge.

Con questa avvertenza, invito la Camera a deliberare se intenda, o no, di prendere in considerazione la risoluzione dell'onorevole Serena, da lui convertita ora in una proposta di legge, e della quale fu data prima lettura.

(La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Serena).

### Il deputato D'Ayala-Valva presenta una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole D'Ayala a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

**D'Ayala Valva.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Convalidazione del decreto reale 15 dicembre 1887

(serie 3ª), che stabilisce la misura del dazio di confine sui semi oleosi.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Presentazione di documenti diplomatici e di disegni di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi,** *presidente del Consiglio, ministro degli esteri.* Mi onoro di presentare alla Camera i documenti concernenti le negoziazioni per la libertà del canale di Suez.

**Presidente.** Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, della presentazione di questi documenti che saranno stampati e distribuiti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

**Crispi,** *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Mi onoro pure di presentare alla Camera un disegno di legge per autorizzare il comune di Capracotta (*Si ride*) ad eccedere il limite della sovrimposta fondiaria.

Chiedo che questo disegno di legge sia mandato alla Commissione che è incaricata dell'esame di analoghi disegni di legge.

**Presidente.** Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Non essendovi osservazioni, esso sarà trasmesso, come di diritto, alla Commissione che esamina analoghi disegni di legge.

(Resta così stabilito).

**Crispi,** *presidente del Consiglio, ministro degli esteri.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna, stato firmato ieri.

Ma siccome è necessario che i Parlamenti di Spagna e d'Italia abbiano il tempo per potere esaminare, discutere, ed approvare il disegno di legge di approvazione del trattato, si è convenuto con la Spagna una proroga di due mesi del vecchio trattato, finchè il nuovo non possa andare in esecuzione, ed in conseguenza presento l'analogo disegno di legge.

Per questo secondo disegno di legge, siccome siamo, svenfuratamente, già al 27 di febbraio, ed il 1° di marzo, ove il Parlamento non appro-

vasse questa proroga, noi dovremmo applicare il regime delle tariffe generali, prego la Camera di volerlo dichiarare d'urgenza affinchè possa venir in discussione prima del 29 corrente.

Prego inoltre la Camera di voler trasmettere i due disegni di legge alla stessa Commissione che ha esaminato il trattato di commercio con l'Austria.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, domanda che il disegno di legge per approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna sia trasmesso alla stessa Commissione che riferì sul trattato di commercio coll'Austria; chiede inoltre che il disegno di legge che concede la proroga di altri due mesi al vecchio trattato fra l'Italia e la Spagna, sia trasmesso alla stessa Commissione e sia di più dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario le due proposte dell'onorevole presidente del Consiglio si intenderanno approvate.

*(Sono approvate).*

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Per la nomina degli onorevoli Damiani e Boselli, l'uno a segretario generale e l'altro a ministro, sono vacanti due posti nella Commissione che era incaricata di riferire sul trattato coll'Austria.

Pregherei quindi la Camera di volere incaricare il presidente di nominare egli stesso i due commissari per i due posti vacanti. È urgenza: e non è colpa nostra se non abbiamo potuto prima d'ora sottoporre il trattato colla Spagna all'approvazione del Parlamento.

**Presidente.** Siccome il regolamento determina che le Commissioni possono deliberare anche se formate soltanto di due terzi dei propri membri, così sarebbe opportuno che quella Commissione esprimesse il desiderio di essere completata.

È presente l'onorevole Berti, presidente di quella Commissione?

*(Non è presente).*

Pregherei di aspettare che l'onorevole Berti, presidente della Commissione, fosse presente, perchè egli dichiarasse se il completamento della Commissione medesima debba aver luogo.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Io ho chiesto il completamento della Commissione, appunto perchè può avvenire che manchi qualche commissario in Roma ed allora riuscirebbe difficile che la Commissione si possa trovare in numero. Del resto me ne rimetto alla Camera.

**Miceli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Miceli.** Facendo parte di quella Commissione dichiaro, a suo nome, ch'essa, così come è composta, potrebbe attendere ai suoi lavori, ma essendo meglio di completarla, proporrei che della nomina dei nuovi commissari fosse incaricato l'onorevole presidente.

**Presidente.** L'onorevole Miceli propone che la Commissione incaricata di riferire sul trattato con l'Austria sia completata e che la nomina dei commissari che mancano sia deferita al presidente. Coloro che approvano questa proposta sono pregati d'alzarsi.

*(È approvata).*

Fra breve farò conoscere alla Camera i nomi dei nuovi commissari.

### Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Majocchi e Cavalletto.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Majocchi e Cavalletto.

Si dà lettura della proposta di legge.

**Pullè, segretario, legge:** *(Vedi tornata precedente).*

**Presidente.** L'onorevole Majocchi ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

**Majocchi.** Per l'articolo 9 della legge del 4 dicembre 1879 possono chiedere un assegno vitalizio tutti i superstiti delle campagne del 1848 e 1849, che si trovino nelle condizioni richieste da quella legge, purchè sia stato riconosciuto il loro grado precedentemente alla domanda di assegno.

Per tale giurisprudenza adottata dalla Commissione esecutrice della legge del 1879 è avvenuto, che non solo qualche ufficiale, ma anche molti sotto ufficiali, i quali ora si trovano quasi nell'indigenza, per non dire nell'indigenza assoluta, non possono invocare l'articolo 9 della legge, perchè quando si trovavano in condizioni agiate non fecero riconoscere il loro grado.

Ora la nostra proposta di legge, non aggiungendo nemmeno un centesimo al fondo stabilito

per gli assegni vitalizi dalla legge del 1879, non ha altro scopo che quello di autorizzarne la Commissione esecutrice ad accogliere le domande di assegno anche di coloro che hanno fatto le campagne del 1848 e 49, senza che il loro grado sia stato riconosciuto precedentemente alle loro domande. Questa proposta non può produrre finanziariamente altro effetto che quello di ritardare di qualche anno il completo ritorno del fondo all'erario; e purtroppo la morte si incarica essa di restituire all'erario forse tutto quel fondo in brevissimo tempo.

Debbo poi anche dichiarare che tanto l'amministrazione del Tesoro quanto quella della guerra non hanno trovata alcuna opposizione contro questa proposta di legge.

Ed io spero che oggi tanto il ministro delle finanze, quanto quello della guerra, vorranno consentire che la Camera la prenda in considerazione.

**Bertolè-Viale, ministro della guerra.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bertolè-Viale, ministro della guerra.** Dichiaro di non oppormi alla presa in considerazione della proposta di legge degli onorevoli Majocchi e Cavalletto; mi riservo però di fare qualche osservazione quando questa proposta di legge verrà in discussione dinanzi alla Camera.

**Presidente.** Non opponendosi il Governo, pongo a partito la presa in considerazione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Majocchi e Cavalletto. Chi l'approva si alzi.

(La presa in considerazione è concessa).

### Comunicazioni del presidente e presentazione di una relazione.

**Presidente.** La Camera avendomi deferito l'incarico di nominare due commissari per la Giunta incaricata di riferire sul disegno di legge relativo al trattato di commercio colla Spagna, chiamo a far parte di quella Commissione gli onorevoli Finocchiaro-Aprile ed Amadei.

Invito ora l'onorevole Salandra a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Salandra.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per autorizzazione ad alcuni Comuni di eccedere i limiti della sovrinposta.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Seguito del disegno di legge relativo ai rimboschimenti.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo alle disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti.

La Camera rammenta che la discussione di questo disegno di legge è rimasta sospesa all'articolo 6; ne dà lettura:

« I proprietari che non aderiscono al consorzio hanno facoltà di eseguire entro il proprio fondo, nel termine che è prescritto nel disegno dei lavori e colle norme del disegno, i lavori stessi, oltre al contribuire nel consorzio alle opere di comune interesse. Dall'obbligo di rimboscare sono dispensati i proprietari di terreni sodi o che li rendano e mantengano tali, ovvero di terreni disposti o che li dispongano e mantengano a ripiani, o coltivati in conformità all'articolo 3 della legge forestale. Questi proprietari dovranno però sempre contribuire al consorzio per le opere di comune interesse.

« I proprietari che non aderiscono al consorzio e dei quali i terreni non sono e non si riducono e mantengono nelle condizioni di cui in questo articolo, possono essere espropriati dal consorzio a termini della legge 25 giugno 1865. »

Su quest'articolo è iscritto l'onorevole Arnaboldi, il quale ha facoltà di parlare.

**Arnaboldi.** Ho chiesto di parlare sopra questo articolo perchè, se nel complesso è abbastanza chiaro, in un punto mi pare lasci dei dubbi; e siccome pare a me che gli articoli di legge dovrebbero soprattutto avere tutta la chiarezza possibile per non dar luogo a contestazioni, quando le leggi stesse vengono applicate, così ritengo opportuno di chiedere qualche schiarimento all'onorevole ministro, e di proporre anche un emendamento il quale possa rendere più chiaro l'articolo stesso.

Nell'articolo in questione è detto che quando i proprietari fanno essi stessi le spese occorrenti sui fondi, debbono in seguito contribuire egualmente al consorzio per le opere di comune interesse.

Queste parole *comune interesse* messe là in mezzo all'articolo, e un po' distanti dal soggetto, a mio giudizio, pare possano essere interpretate nell'applicazione della legge in modo molto diverso.

Vi è comune interesse quando il proprietario fa parte del consorzio, come pure vi è comune interesse quando il proprietario, ad esempio, ha dei

fondi intersecati da una strada che il consorzio ha creduto di fare per l'utilità generale, ovvero per opere consorziali fatte di mezzo ad una proprietà parte della quale è sovrastante, parte sottostante alle opere stesse; ma vi è comune interesse anche quando si tratta solo di lavori che il consorzio ha creduto di fare a beneficio di coloro che lo compongono.

Io, per esempio, il comune interesse lo intendo anche in quest'ultimo modo. Ora per togliere questi dubbi, perchè troverei ingiusto che il proprietario il quale fa delle opere sui propri fondi a sue spese (e certamente meglio di quello che potrebbero fare i consorzi) debba poi contribuire nelle spese del consorzio, così crederei che sarebbe opportuno introdurre qualche parola nell'articolo che valesse a chiarire maggiormente il senso dell'articolo stesso.

Io quindi proporrei una lievissima modificazione nella dizione dell'articolo che, cioè, invece di dire *al consorzio per le opere di comune interesse*, si dovesse dire: *alle opere del consorzio in proporzione dell'interesse che loro ne deriva*.

Spero che questo mio emendamento potrà essere accettato dalla Commissione e dal Ministero, con siderando che ha per iscopo essenziale di chiarire e maggiormente la legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti.** Io vorrei richiamare un momento l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione, sopra una questione che è stata sollevata nella tornata di sabato dall'onorevole Rubini, riguardo ai criteri che dovranno servire alla valutazione dei terreni, espropriandi per l'applicazione dell'articolo 6 e di tutti gli altri articoli della legge. L'onorevole ministro ha detto: la legge del 1865 determina questi criteri d'espropriazione, ma in questo caso ciò potrebbe dar luogo a qualche dubbio su cui chiedo dal Governo una franca parola.

La legge del 1865 dice, che, nel valutare il valore dei beni espropriandi, si deve non solo tenere conto del reddito che questi beni producono, ma si deve anche tener conto dei vincoli e servitù che gravano su di essi. Ora noi imponiamo con questa legge un vincolo generale a tutte le zone montane; cioè nell'interesse generale del paese noi diciamo che queste zone debbono essere rimboschite, anche quando il reddito dei terreni ne debba essere falcidiato o ridotto a zero.

Ora, poichè in massima le opere di rimboschimento dovrebbero essere compiute da privati, e non è se non nelle zone nelle quali i privati vi si ri-

futino che subentra l'azione del consorzio e quella del Governo per procedere all'espropriazione, potrebbe nascere il dubbio, che i periti giudiziari, chiamati a pronunciarsi in merito, al valore dei terreni espropriandi, tenessero conto di questo vincolo che precedentemente la legge impone loro, ed abbiano a considerare i terreni non già per quello che rendono attualmente, ma per quello che essi possono rendere quando sia applicata l'opera di rimboschimento. E evidentemente in questo caso la rendita posteriore, sarebbe immensamente minore della rendita attuale.

Non credo che questo sia il pensiero del Governo; ma in ogni modo mi sembrerebbe opportuno di togliere questo dubbio, per evitare delle contestazioni, per evitare di rendere più complicato il procedimento delle espropriazioni giudiziarie, già di per sè non abbastanza semplice.

Io proporrei dunque di aggiungere in seguito all'articolo 6 queste semplici parole: *Valutando i beni espropriati in base al loro stato di coltura al momento dell'espropriazione* e, d'accordo col collega Rubini, propongo che questa aggiunta sia fatta non solo all'articolo 6°, ma a tutti gli altri articoli della legge, dove si parla di espropriazioni.

Mi parrebbe che il dire che i terreni devono esser valutati per quello che attualmente rendono, sia un atto di equità e di giustizia, che risponda a tutto lo spirito generale della legge.

Questa proposta che ci permettiamo di fare speriamo possa esser accolta dalla Commissione e dal Governo.

**Presidente.** Onorevole Giolitti, ha facoltà di parlare.

**Giolitti, relatore.** L'onorevole Arnaboldi ha osservato, relativamente alla prima parte dell'articolo 6, che vi può essere dubbio se le parole: "comune interesse", si riferiscano all'interesse comune ai vari componenti il consorzio, oppure all'interesse che sia comune da una parte al consorzio e dall'altra a proprietari che siano fuori del consorzio.

A me pare non dubbio che la interpretazione unica vera è questa seconda, vale a dire, che il *comune interesse* del quale si parla sia quell'interesse il quale è comune a questi due enti: consorzio, e proprietari che stanno fuori del consorzio.

Piuttosto la formula dell'onorevole Arnaboldi potrebbe essere accettata in quanto serve a determinare la misura del concorso. Però io osservo che il privilegio secondo il quale questa misura deve essere proporzionata alla misura dell'inte-

resse, è così conforme ai principii generali di diritto, che mi sembra non necessario il dirlo.

Ad ogni modo qualora il Ministero credesse utile questo maggiore schiarimento, per parte mia non avrei difficoltà da opporre.

Vengo alla questione, sollevata dall'onorevole Prinetti, a nome anche del collega Rubini.

Egli osservò, che, nel determinare il prezzo dell'espropriazione, è dubbio se il perito terrà conto del minor valore che il fondo ha per effetto del vincolo forestale.

Ora qui bisogna fare due distinzioni.

In primo luogo bisogna distinguere fra le espropriazioni che farà lo Stato, e le espropriazioni che i consorzi volessero fare dei beni di coloro che ricusino di prender parte al consorzio stesso.

Finchè si tratta di espropriazioni da farsi dallo Stato, una dichiarazione da parte del Governo, potrà avere qualche valore perchè potrà con qualche fondamento almeno di equità invocarsi contro lo Stato una dichiarazione, del Governo; ma in quanto riguarda i privati, i quali valendosi di un diritto dato loro dalla legge, vogliono ricorrere alla espropriazione, io credo che una dichiarazione del Governo o della Commissione non potrebbe avere valore alcuno.

La legge sarebbe applicata dai tribunali per quel che dice, non secondo l'opinione che possiamo avere noi.

Fatta questa prima distinzione circa gli effetti che possono avere le nostre dichiarazioni, affinchè non ci sia equivoco, occorre fare una seconda distinzione fra i beni che sono già soggetti a vincolo e quelli che verranno ad esservi soggetti per effetto di questa legge.

Quanto ai beni che sono già soggetti a vincolo è naturale che il perito li valuterà per quel che valgono oggi indipendentemente dagli effetti di questa legge. Il perito che si recherà a stimare un terreno destinato a pascolo, lo dovrà stimare per ciò che vale, per ciò che rende come pascolo, niente di meno, ma niente pure di più perchè il proprietario non potrebbe invocare la possibilità di destinarlo a coltura più proficua, essendo il dissodamento di quel terreno vietato dalla legge. In altri termini il deprezzamento del terreno sarebbe in questo caso l'effetto non della legge attuale ma dei vincoli esistenti prima di questa.

Diversa è la questione per i terreni sopra i quali si stabilirebbe il vincolo per effetto della presente legge. Qui veramente un dubbio io lo vedo, perchè la legge dichiara che i beni compresi

negli elenchi dei terreni da rimboschire, sono per ciò stesso colpiti da vincolo forestale.

Qui si tratta realmente di un nuovo vincolo il quale sorgerà per effetto della presente legge. E siccome il vincolo si apporrà al momento della formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire, e così prima delle operazioni di espropriazione, così ne deriva che il perito allorquando si recherà a stimare quel terreno, lo troverà già deprezzato dal vincolo stesso e non potrà a meno di tenerne conto nella stima.

In tal caso può verificarsi il fatto che la presente legge rechi danno ai proprietari di montagna.

La proposta fatta dall'onorevole Prinetti e dall'onorevole Rubini toglierebbe questo inconveniente. Rimane da vedere una questione di opportunità. Crede il Governo di accettare un perfezionamento e farlo accettare poi dal Senato? Sarà tanto meglio. Se egli non lo crederà, io lascio ad esso interamente la responsabilità di quanto intende di fare. La Commissione ha creduto suo dovere il chiarire quale valore possono avere le dichiarazioni quà fatte, e quale sia la più probabile conseguenza della legge che stiamo per votare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione in risposta all'onorevole Arnaboldi credo che basti a tranquillarlo sulla prima parte dell'articolo 6. Nell'articolo 5, già votato dalla Camera, è detto, che i proprietari e gli aventi diritto reale immobiliare debbono essere convocati dal prefetto; e che se 3/5 almeno di essi deliberano unirsi in consorzio, il consorzio s'intende costituito.

Nell'articolo 6 noi contempliamo l'ipotesi di quei proprietari, che non aderiscono al consorzio; e per costoro l'articolo propone che abbiano facoltà di eseguire nel proprio fondo, essi medesimi invece del consorzio, i lavori determinati nel progetto generale, di cui si parla negli articoli precedenti. Però, in questo caso si è considerato che il consorzio, a cui questi proprietari non hanno aderito, possa fare delle opere d'interesse comune al consorzio stesso ed a loro; per cui sarebbe stato ingiusto sottrarli al contributo nelle opere di comune interesse. Dunque la parola "comune", importa interesse del consorzio e dei proprietari insieme.

Mi pare che su di ciò non possa sorgere dubbio nel modo come è concepito il testo dell'articolo. Potrebbe solo, come ben disse il relatore, sor-

gere la questione sulla proporzione di contributo tra il consorzio ed i proprietari. Ma per questo vi sono le leggi generali per nulla modificate dalla legge speciale, che ora stiamo discutendo. Le leggi generali stabiliscono che alle opere di utile comune si contribuisce in proporzione del vantaggio, che ciascuno ne ricava, si contribuisce in proporzione dell'entità dell'interesse, che ciascuno rappresenta. Non varrebbe quindi la pena di determinare qui, in un caso speciale, ciò che è scritto nella legge generale, la quale non è abrogata, nè modificata in minima guisa. A me pare dunque che queste dichiarazioni debbano tranquillare l'onorevole Arnaboldi, e non farlo insistere nella sua proposta.

È più degna di considerazione la questione proposta dall'onorevole Prinetti, il quale ha riprodotto una disputa, su cui già mi sono intrattenuto nell'ultima tornata.

L'onorevole Rubini, che parlò nella discussione generale, s'interessò delle condizioni dei proprietari che con questa legge possono essere soggetti ad espropriazione, e chiese delle garanzie per loro. L'onorevole Prinetti ricordò in poche parole la mia risposta. Ma mi permetta la Camera che io la ricordi intera.

Io dissi, che la garanzia dei proprietari sta nell'aver richiamato in questa legge speciale la legge generale del 25 giugno 1865. Noi, con questa legge, non facciamo se non aggiungere agli altri casi di espropriazione per ragione di utilità generale anche questo. Basta dunque richiamare in questo le garanzie, che esistono in tutti gli altri casi per i proprietari espropriati. Ma a questa feci seguire una risposta più particolare: nell'articolo 2, già votato dalla Camera, articolo 2 che segna il primo stadio della procedura, è detto che il Ministero di agricoltura deve far compilare l'elenco dei beni da rimboscare, o da rinsodare, con *relativa stima sommaria*. Così che la stima sommaria precede l'apposizione del vincolo, di cui si parla nell'articolo 4. La procedura dello stadio preparatorio di questa legge è tutta negli articoli 2, 3, 4 e 5; i quali segnano delle operazioni successive.

Nell'articolo 2 si fa l'elenco dei beni da rimboscare; si determina l'area del bacino di rimboscamento; si fa la stima dei terreni; si determina il progetto e il prezzo dei lavori. Dopo ciò vi è la notificazione, la possibilità del reclamo, il giudizio su di esso, e finalmente l'apposizione del vincolo.

A me pare dunque chiaro, che non si possa, dal perito chiamato a stimare i beni, tener conto di altri vincoli se non di quelli legalmente esistenti

al tempo della stima, che serve tra l'altro all'espropriazione.

Del nuovo, che sarebbe imposto con l'articolo 4, non può tenersi calcolo nella stima. Ma, per rendere più chiara la cosa, bisogna ricordare che la legge forestale attuale come, del resto, ha rammentato l'egregio relatore della Commissione, già stabilisce dei vincoli. Indipendentemente dalla questione dei rimboscamenti, i vincoli della legge forestale attuale sono per la conservazione dei boschi esistenti. Il rimboscamento può riguardare tanto i beni vincolati per effetto della legge del 1877, quanto i beni non vincolati. Quando i beni sono stati vincolati in forza della legge del 1877 (ed il vincolo è definitivo perchè, come la Camera sa, è apposto dai Comitati, avverso l'opera dei quali vi è il reclamo, su cui decide per giurisdizione propria, il Consiglio di Stato); evidentemente, nel fare la perizia, si deve tener conto di esso, come di qualunque servitù o peso inerente alla cosa.

Ma, viceversa, non mi pare si possa nella espropriazione, della quale si parla nel disegno di legge attuale, tener conto di un vincolo, che nasce dopo la stima, di cui nell'articolo 2.

Insomma, per me è chiaro questo concetto, che, con la proposta attuale, i proprietari soggetti all'espropriazione, hanno diritto di far valere lo stato di coltura, in cui si trova il fondo, tenendo conto dei vincoli legalmente esistenti all'epoca in cui ha luogo la stima sommaria.

Del resto, io osservo che non mi pare lodevole e consigliabile il sistema di derogare ad una legge generale, o di modificare, esplicitamente, interpretare una legge generale, in occasione di una legge speciale.

Noi qui proponghiamo, (Ministero e Commissione d'accordo) il sistema dell'espropriazione per causa di pubblica utilità; si ha il diritto di dire che non sia il caso di applicarlo nella specie; ma quando lo ritenghiamo applicabile, non credo opportuno il venir a modificare per un caso speciale la legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Per queste considerazioni io credo, e spero che gli onorevoli Prinetti ed Arnaboldi vogliano ritirare le loro proposte d'aggiunta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

**Arnaboldi.** Le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, naturalmente hanno un valore che io non posso rigettare. Ma devo anche considerare che, all'atto pratico, succede molte volte che coloro i quali debbono in-



interpretare la legge lo fanno in un modo ben diverso dalle vere intenzioni della Camera.

Il concetto mio, nel quale consentivano anche l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, riguarda soprattutto la proporzionalità. Ora, l'introdurre nell'articolo una parola che valga a chiarirlo, lo ritengo un vantaggio che si fa alla legge stessa, un beneficio generale, diminuendo la probabilità di possibili contestazioni future e che potranno nascere quando meno lo si pensi.

Io non credo vi debba essere difficoltà ad accettare questa parola, la quale non fa appunto che esprimere il concetto nel quale siamo tutti concordi.

Ad ogni modo siccome non mi sento di assumere la responsabilità di dover rimandare ancora la legge al Senato, perchè approvi questa modificazione (che potrebbe essere accettata dalla Camera), proporrei di sospendere la votazione di questo articolo sesto; se la legge verrà nel suo complesso votata senza modificazioni, io non insisterò nel mio emendamento, ed accetterò la dichiarazione fatta dal relatore e dall'onorevole ministro. Ma se la legge dovesse subire qualche modificazione in altri articoli, allora mi permetterei d'insistere nel mio emendamento e di riproporlo alla Camera, perchè decida col suo voto.

Dopo queste dichiarazioni credo che la Commissione e il ministro vorranno accettare la mia proposta sospensiva.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti.** Dopo le dichiarazioni molto chiare dell'onorevole ministro convengo con lui; e, anche a nome del collega Rubini, ritiro la proposta che avevamo formulata prendendo atto delle dichiarazioni del Governo in merito al valore e al significato delle disposizioni legislative proposte.

Tanto più ne prendiamo atto, in quantochè facciamo le nostre riserve riguardo ad un apprezzamento espresso dall'onorevole relatore; che cioè le dichiarazioni del Governo non possono aver valore se non in quanto riguardano l'espropriazioni governative.

Noi crediamo invece che, anche quando si tratterà di applicare queste espropriazioni a beneficio dei consorzi, se l'espropriazione sarà giudiziaria, quanto è stato detto dal Governo nella discussione della legge, servirà in ogni modo di norma nelle perizie giudiziarie, in qualunque caso.

Fatta questa dichiarazione, noi ritiriamo la nostra proposta.

**Presidente.** Onorevole relatore, vuole esprimere

l'avviso della Commissione sulla proposta sospensiva dell'onorevole Arnaboldi?

**Giolitti, relatore.** Il relatore ha già dichiarato che crede bene tutto quanto tende a rendere più chiara la legge, ma che però c'è l'altra ragione d'opportunità, cioè se sia conveniente o no di rinviare la legge al Senato, e che su questa se ne rimette a quanto vedrà di fare il Ministero.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Io non so quello che potrà fare la Camera in ordine agli altri articoli da votare; ma non voglio menomare il diritto di ciascun deputato all'emendamento; non voglio chiudere la bocca ad alcuno. In conseguenza m'imbarazza la proposta dell'onorevole Arnaboldi. Egli dice: se la legge non verrà in alcun articolo emendata, io non voglio assumermi la responsabilità di rimandarla al Senato. Ed io lo ringrazio di questa dichiarazione; ma chi può garantirlo, che non sarà proposto ed accettato dalla Camera alcun emendamento? Io spero che sia così, ma non posso prevederlo. Io non gli posso garantire se non una sola cosa, cioè di tenere quanto più è possibile alla legge come è stata presentata, e d'impiegare tutti i miei sforzi, perchè essa passi alla Camera così come è stata votata dal Senato. Al di là di questa garanzia puramente personale altra non posso dare, e me lo vieterebbe la delicatezza che debbo avere verso tutti i miei colleghi.

Io quindi pregherei l'onorevole Arnaboldi di unirsi a me, per raggiungere questo scopo.

**Presidente.** Può avere un certo peso la considerazione messa innanzi dall'onorevole relatore dell'opportunità che la legge ritorni al Senato. La Camera può esercitare tutta la sua deferenza verso l'altro ramo del Parlamento, ma ciò peraltro non deve intendersi nel senso che essa debba spogliarsi del diritto che le compete. (*Bravo! Bene!*)

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Io ringrazio l'onorevole presidente che con le sue parole ha ripetuto ciò, che già avevo avuto l'onore di dire, cioè che non intendevo per nulla di menomare il diritto della Camera nel proporre e votare emendamenti in ogni disegno di legge presentato al suo esame.

**Presidenté.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

**Arnaboldi.** A me pareva di essermi spiegato molto chiaramente. Ho dichiarato che non volevo assumermi io la responsabilità d'insistere nella proposta di emendamento, rimandando così la legge al Senato; che se tutta la legge fosse passata senza modificazioni negli articoli successivi, io mi sarei rimesso alle dichiarazioni del mini-

stro, e non avrei insistito. Ho infine dichiarato che se la Camera avesse introdotto modificazioni in qualche altro articolo, allora mi sarei permesso d'insistere nel mio emendamento, e di pregare la Camera di votarlo.

Questo mi pare già un atto di estimazione e di riguardo all'onorevole ministro e all'altro ramo del Parlamento.

Quindi, dopo le dichiarazioni del ministro, non posso fare altro che proporre formalmente di sospendere per ora la votazione dell'articolo 6 e di rimandarlo in fine del disegno di legge.

**Presidente.** Accetta, onorevole ministro di agricoltura?

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Ridotta così la proposta, non ho alcuna ragione di oppormi.

**Presidente.** Anche la Commissione acconsente?

**Giolitti, relatore.** La Commissione pure acconsente.

**Presidente.** Allora non essendovi obiezioni, l'articolo 6 rimane sospeso.

“ Art. 7. I proprietari delle terre comprese nelle aree dei consorzi pel rimboscamento concorrono nella spesa dei lavori, mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali secondo i criteri stabiliti nell'atto di costituzione del consorzio.

“ Quando l'atto di costituzione non determini questi criterii, servirà di base al riparto della spesa stessa, quanto ai fondi urbani la misura dell'imposta principale sui fabbricati, e quanto ai fondi rustici il valore risultante dalla stima catastale eseguita a norma della legge 1º marzo 1886, n. 3682, e sino a che questa non sia compiuta, il valore delle stime sommarie di cui all'articolo 2.

“ Colle stesse norme è determinata la misura del contributo per le opere di comune interesse a carico dei proprietari di cui nell'articolo precedente. ”

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato e sono pure approvati successivamente i seguenti articoli fino al 13 inclusive):

“ Art. 8. L'atto di costituzione del consorzio è sottoposto all'approvazione del Governo.

“ Quando questa approvazione sia intervenuta, lo Stato concorrerà fino a due quinti della spesa per le opere di rimboscamento o di rinsodamento eseguite dal consorzio.

“ Il pagamento è fatto a rate ed a misura che i lavori vengono eseguiti e collaudati. ”

“ Art. 9. Compiute le opere di rimboscamento

o di rinsodamento e fattone l'accertamento per mezzo di una Commissione nominata dal Ministero di agricoltura, i proprietari dei terreni compresi nel consorzio determinano le spese necessarie alla conservazione ed al mantenimento delle opere eseguite. ”

“ Art. 10. I consorzi possono ottenere dagli Istituti, che hanno assunto nel Regno gli esercizi del Credito fondiario, mutui od anticipazioni in conto corrente fino alla concorrenza di tre quarti dei valori di stima dei fondi consorziali, concedendo loro ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle altre disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con regio decreto 22 febbraio 1885. ”

“ Art. 11. Quando i consorzi non eseguiscano i lavori stabiliti, o non li eseguiscano nella forma o nel tempo indicati nel progetto, il Ministero può scioglierli e procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento a termini della legge 22 giugno 1865. ”

“ Art. 12. Ove il consorzio non venga costituito, il Ministero ha la facoltà di procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento o di rinsodamento a termine della legge suddetta. ”

“ Art. 13. I proprietari dei terreni, di che nei due articoli precedenti, quando vogliono conservare la proprietà dei loro fondi, devono, entro un mese dalla notificazione che venisse loro fatta, assumere le seguenti obbligazioni, cioè:

a) di eseguire a proprie spese i lavori che, secondo il progetto di rimboscamento o di rinsodamento e nei termini in esso indicati, debbono farsi nei loro fondi e di pagare la quota che verrà fissata dall'Amministrazione forestale per le opere d'interesse comune;

b) di attenersi al piano di coltura o di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale. ”

“ Art. 14. Pei lavori obbligatori di rimboscamento o di rinsodamento, di cui agli articoli 6 e 13, lo Stato concorre fino a due quinti della spesa.

“ La disposizione di cui all'articolo 10, è estesa ai privati che compiono nei loro fondi i lavori prescritti dalla presente legge. ”

**Merzario.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

**Merzario.** La prima discussione di questa legge rimonta ad una data un po' remota, ed io credo che le condizioni delle nostre finanze quando essa nasceva fossero ben diverse, ossia un po' più liete, od almeno meno cattive di quello che siano ora.

Io, a dire la verità, non ho potuto fare un calcolo approssimativo della spesa alla quale ci porterebbe l'approvazione e l'applicazione del presente disegno di legge.

Ed ho piacere che sia presente il ministro delle finanze, al quale io vorrei venire in aiuto, se mi riesce possibile; giacchè parlo appunto per venire in suo aiuto, non per fare opposizione al suo collega dell'agricoltura.

Le condizioni della nostra finanza, ripeto, sono molto difficili, e quindi bisogna esaminare bene le leggi che portano delle spese, che possono distesare il bilancio.

Desidererei, dunque, sapere a quanto ammonteranno le spese occorrenti per questi rimboschimenti, e per conseguenza quale sarà la somma che dovrà ogni anno essere impiegata, perchè il bilancio dello Stato compensi i due quinti delle spese, coi quali dovranno essere i consorzi sovvenuti.

Nella relazione della Commissione non si fa cenno di questo; forse ne sarà stato fatto cenno nella relazione precedente, che non ho sotto gli occhi. Ad ogni modo io credo che, nelle attuali condizioni del bilancio, noi dobbiamo sapere quello che vogliamo, perchè quando le spese sono venute allora si domandano, e giustamente, nuove imposte per sopperirvi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Giolitti, relatore.** Veramente l'onorevole Merzario non si è rivolto a me; ma egli non si avrà a male se gli dico la mia opinione; salvo al ministro di dargli poi quelle più ampie spiegazioni che egli desidera.

All'onorevole Merzario come a noi tutti interessa di sapere a quanto presso a poco potrà ascendere annualmente la spesa per il concorso dello Stato all'operazione del rimboschimento. Una previsione precisa è molto difficile a farsi; ma ci sono degli elementi i quali possono servire a determinarla fino ad un certo punto.

Io citerò l'esempio della Francia. Colà la prima legge sui rimboschimenti, dal 28 luglio 1860, stanziò un fondo di 10 milioni da spendersi in ragione di un milione all'anno.

Poi venne l'altra legge dell'8 giugno 1864.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** In Francia?

**Giolitti, relatore...** In Francia, la quale volle aumentare la proporzione di queste operazioni di rimboschimento, e stanziò all'articolo 7 un altro fondo di 5 milioni, da spendersi in ragione di 500,000 lire all'anno. Per effetto di tali leggi si sarebbe dovuto spendere quindi un milione e mezzo all'anno.

Ho qui sott'occhio un documento ufficiale dell'Amministrazione forestale francese, una relazione cioè dei lavori fatti pel rimboschimento delle montagne fino a tutte il 1878; e in tale relazione trovo che al 31 dicembre 1878, in esecuzione a quelle leggi del 60 e 64, e di alcune altre che le modificarono ma in punti secondari, si erano rimboschiti 35,600 ettari di terreno, con la spesa totale di 11 milioni e 98,090 lire. Il che vuol dire dal 60 al 78, una spesa di 11 milioni in cifra tonda.

Che cosa si spenderà in Italia, io naturalmente non lo posso dire; spenderemo in proporzione di quel che avremo. Una cosa però mi pare chiara, ed è che per molti anni non potremo spendere che pochissimo. Anche se noi avessimo oggi i mezzi di spender molto, non sapremmo come adoperarli perchè ci manca tutto. Ci mancano gli studi intorno ai luoghi che sia opportuno rimboschire, ci mancano gli studi speciali sui metodi di rimboschimento, sulle opere necessarie a consolidare i terreni; abbiamo insomma da fare tutto il lavoro preparatorio; il quale lavoro richiedendo minute indagini locali, e facendosi per mezzo di Commissioni e di Comitati, non procederà certamente con rapidità soverchia.

Fatto tale lavoro occorrerà iniziare le pratiche per tentare la costituzione dei consorzi, e poi ove questa costituzione fallisca pensare alle espropriazioni.

Da ciò l'onorevole Merzario può facilmente comprendere quanto tempo ci vorrà prima che si cominci effettivamente il lavoro, e quindi prima che vi sieno pagamenti da fare per lavori compiuti.

Io sono tenero quanto l'onorevole Merzario delle condizioni della finanza, e non sono sospetto di prodigalità del danaro dei contribuenti; ma io credo che da una parte una savia finanza non solamente non escluda, ma anzi richieda quelle spese le quali possono accrescere le risorse economiche del paese; e dall'altra parte credo che nel caso del quale ora ci occupiamo, i fondi oggi stanziati in bilancio, se saranno adoperati con criterio, bastino per molti anni a provvedere alle spese occorrenti, poichè, lo ripeto, per molto tempo non si tratterà di fare rimboschimenti ma di fare studi, di organizzarè il servizio, di preparare i lavori.

Questa è la convinzione, che io mi sono formata. Del resto all'onorevole Merzario risponderà con più autorevole parola l'onorevole ministro.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.**  
Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.**  
Se l'amministrazione dell'agricoltura avesse attualmente in pronto tutti i progetti, relativi ai diversi bacini di rimboscamento; se si potessero alla Camera presentare piani completi di spesa; allora si potrebbe rispondere all'onorevole Merzario in modo preciso, stanziando, anno per anno, (come si fa in altre leggi) una somma determinata per lo scopo del rimboscamento.

Ma, poichè questo lavoro preparatorio non esiste se non in parte, ed occorrono anni per poterlo completare; sia nel primo disegno di legge, sia in questo, si è proposta nell'articolo 20 la seguente formola:

“ Un apposito fondo per la esecuzione della presente legge, è stanziato annualmente nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. ”

In conseguenza, a seconda che saranno più o meno prospere le nostre condizioni finanziarie, aumenteremo il fondo, che occorrerà per la esecuzione della presente legge.

Ma, indipendentemente da questa considerazione, ed indipendentemente dalle osservazioni, che si possono trarre dalla esecuzione delle leggi francesi; posso dire che l'amministrazione ha fatto approssimativamente i calcoli di quello che potrà occorrere nel periodo preparatorio, per il quale, come ho detto io ed ha ripetuto il relatore, sono necessari degli anni.

In questo primo periodo non occorre di grandi somme aumentare lo stanziamento annuale del bilancio di agricoltura, per sopperire alla esecuzione di questa legge.

Anzi al Senato del Regno ho presentato i calcoli precisi per dedurre quello, che occorre alla amministrazione per questi primi anni.

Dal lato finanziario poi osservo che, prima di spendere quei milioni, che spende la Francia, occorreranno molti anni. Prima di un decennio credo che non saremo in caso di spendere nè un milione, nè altra cifra rilevante per l'esecuzione di questa legge.

E se l'onorevole Merzario volesse un'autorità di più a tranquillarlo, questa esisterebbe nella persona del relatore, che ha sostenuto per due volte questo disegno di legge. Egli non può essere tac-

ciato di prodigalità e di spensieratezza in materia di finanza pubblica. Se ci fosse qualche cosa da osservare, sarebbe l'eccesso opposto; (*Ilarità*) ed io, fra le mie fortune per il trionfo di questa legge, ho annoverato quella di avere a relatore l'onorevole Giolitti. Dunque per l'onorevole Merzario le considerazioni, che io ho fatto, e l'autorità del relatore debbono bastare a tranquillarlo dal punto di vista finanziario.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

**Merzario.** Le parole pronunciate dall'onorevole relatore Giolitti sicuramente hanno per me un grande valore. L'onorevole Giolitti è esperto finanziere ed è quanto altri mai tenero del bilancio dello Stato, e tiene a che non se ne aggravino le condizioni. Le sue parole quindi mi hanno tranquillato, come mi hanno tranquillato quelle dell'onorevole ministro. Io ho voluto dire una parola, perchè purtroppo di tempo in tempo noi vediamo che sul bilancio vengono iscritte delle somme considerevoli che, un po' per volta, formano quel cumulo, che prepara i disavanzi. Avvenuto poi il disavanzo, il ministro delle finanze ha tutta la ragione di chiedere che chi ha voluto le spese abbia anche a pagarle e quindi è obbligato, e credo molto a malincuore, a cercare nuovi cespiti d'entrate, che formano i nuovi tormenti ed i nuovi tormentati.

Ma dal momento che mi si assicura che per molti anni non verrà aggravato il bilancio dello Stato, io m'acqueto e ringrazio il ministro ed il relatore delle spiegazioni datemi, e voterò così questa legge molto più lietamente di quel che avrei fatto prima.

**Presidente.** Non essendovi alcuna proposta pongo a partito l'articolo 14.

(È approvato).

“ Art. 15. Quando i proprietari non eseguissero i lavori ai termini dell'articolo 13, il Governo, previa notificazione del mancato adempimento dell'obbligo assunto, ha facoltà di procedere alla espropriazione a termini della legge 25 giugno 1865. ”

(È approvato).

“ Art. 16. I terreni espropriati possono, per decreto reale, prima o dopo il rimboscamento od il rinsodamento, essere venduti o altrimenti concessi a titolo oneroso, serbato il vincolo forestale. ”

(È approvato).

“ Art. 17. I proprietari dei beni espropriati per effetto delle disposizioni contenute negli articoli

precedenti hanno diritto, entro cinque anni da che il rimboscamento od il rinsodamento sarà compiuto, di riacquistare i fondi già di loro proprietà che non fossero stati alienati per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, restituendo il prezzo di espropriazione e le spese occorse pel rimboscamento o pel rinsodamento con i relativi interessi.

Il Ministro di agricoltura può consentire che il pagamento venga fatto in rate annuali, non oltre le dieci, con i relativi interessi. „

(È approvato).

„ Art. 18. Nei terreni rimboscati o rinsodati a norma della presente legge, sia per cura dei consorzi o dei proprietari, sia per cura del Governo, le operazioni di coltura boschiva, taglio di boschi, come ogni altra operazione forestale e l'esercizio del pascolo, non possono eseguirsi che in conformità dei disegni di coltura e di conservazione preparati dall'Amministrazione forestale, ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale. „

**Franceschini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

**Franceschini.** Non è certo mia intenzione di sollevare quistioni, che possano essere causa di ritardo all'approvazione ed attuazione di questa legge che, quantunque riconosciuta e dichiarata della massima utilità ed urgenza, ha corso già pericolo due volte, per la solita ragione finanziaria, di dover naufragare.

Solo mi consenta l'onorevole ministro che io gli rivolga una parola di raccomandazione, perchè, qualora lo creda opportuno e conveniente, abbia la bontà di ricordarla quando si dovrà redigere il regolamento relativo alla presente legge.

Persuasosono come sono dell'amore che porta l'onorevole ministro a tutto ciò che si attiene al miglioramento della nostra agricoltura, spero che vorrà adempiere con la massima sollecitudine ad un ordine del giorno, votato in altra circostanza dalla Camera, col quale, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro di agricoltura e commercio, intorno alla sollecita presentazione di un progetto di riforma della presente legge forestale, si passava all'ordine del giorno.

Così sarebbe possibile riunire in una sola legge tante disposizioni contenute, mi si consenta il dirlo, in tante piccole leggine, che non si trovano fra di esse d'accordo e in armonia.

A questo proposito ricorderò che nella discus-

sione, che si fece in questa Camera, sull'abolizione delle servitù di pascolare, seminare ed altre, io mi permisi di sottoporre all'attenzione della Camera stessa alcune considerazioni dirette a dimostrare come qualche prescrizione di quella legge non fosse, a parer mio, in perfetta armonia con le prescrizioni che si trovano in altre leggi forestali, e anche in un disegno di legge, che si trovava, allora, in esame presso l'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole ministro, allora, onorandomi di una sua risposta, mi fece conoscere che non gli pareva opportuno sollevare una discussione sopra un disegno di legge che si trovava in esame presso l'altro ramo del Parlamento. Egli diceva: finchè si parla di un disegno di legge esistente presso la Camera è discussione utile, opportuna, necessaria; ma parlare di due disegni di legge, l'uno dei quali è dinanzi al Senato, l'altro in discussione alla Camera, e confrontarli fra di loro, non mi pare opportuno. Se vi sarà contraddizione, continuava a dire l'onorevole ministro, quando l'altro disegno di legge verrà dinanzi alla Camera, sarà il caso di fare questo confronto e portarvi le opportune modificazioni.

Cotesta osservazione dell'onorevole ministro, informata, com'era, ai dovuti riguardi verso il Senato, io l'accettai e non insistei ulteriormente nel domandare quelle modificazioni che io credeva opportune. Ora si verifica precisamente il caso contemplato dall'onorevole ministro; avvenne, cioè, che il Senato, non conoscendo forse l'altro disegno di legge, che era in discussione davanti la Camera, ha approvato l'articolo 18, nel modo e nella forma identica con cui era stato allora presentato. E si sancì che:

„ Nei terreni rimboscati o rinsodati a norma della presente legge, sia per cura dei consorzi o dei proprietari, sia per cura del Governo, le operazioni di coltura boschiva, taglio di boschi, come ogni altra operazione forestale e l'esercizio del pascolo, non possono eseguirsi che in conformità dei disegni di coltura o di conservazione preparati dall'Amministrazione forestale, ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale. „

Fedele a quanto ho detto fin dal principio, non farò nessuna proposta, non solleverò nessuna questione, non ricorderò le varie differenze che allora mi permisi di far notare alla Camera, e che credeva fossero segnatamente tra l'articolo in discussione e gli altri articoli contenuti nella legge sulla abolizione delle servitù, legge da questo

ramo del Parlamento già approvata. Solo mi consenta l'onorevole ministro, che ad una sola delle varie differenze io accenni, perchè, se sarà possibile, se ne tenga conto nella compilazione del relativo regolamento. Secondo l'articolo 18, l'esercizio del pascolo deve essere eseguito in conformità dei disegni di coltura o di conservazione, preparati dalla amministrazione forestale, ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale. E sta bene.

Invece secondo la legge della abolizione delle servitù, è la Giunta degli arbitri, che è incaricata di risolvere qualunque questione relativa all'esercizio del pascolo stabilendosi in essa che per proseguire nello esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'arbitri determinerà se sia il caso di permettere alle popolazioni che continuano nell'esercizio del pascolo e delle altre servitù.

Non parlerò delle altre differenze che potrei far notare anche riguardo alle indennità; mi limito solamente a questa essendo impossibile sperare rimboschimenti sopra terreni nei quali sia permesso pascolare, dappoichè è chiaro che l'uso del pascolo è, dirò, la negazione del rimboschimento. Ho creduto ciò ricordare, perchè, qualora l'onorevole ministro creda di poter meglio armonizzare fra di esse le varie parti di questa legge, e di togliere, dirò, le sfumature che ci sono tra un articolo e l'altro, abbia la gentilezza di farlo, per potere ovviare a tante questioni giudiziarie, che potrebbero sorgere dalla esatta e fedele applicazione della legge medesima.

E giacchè ho cominciato a parlare, mi consenta l'onorevole ministro che prenda argomento al mio dire da alcune considerazioni con le quali, tanto l'onorevole Giolitti, che l'onorevole ministro, hanno poco fa risposto al mio egregio collega ed amico, che mi sta qui vicino, l'onorevole Merzario.

Tanto l'onorevole Giolitti che l'onorevole ministro, hanno detto, e molto opportunamente, che dovranno passare degli anni prima che ci sia bisogno d'aggravare il bilancio dello Stato onde attuare, ed applicare efficacemente la legge sui rimboschimenti; e perchè questo? Perchè, come diceva l'onorevole Giolitti, quantunque le finanze dello Stato fossero così floride, fossero così prospere, da poter affrontare la spesa necessaria per poter attuare la legge sui rimboschimenti, nonostante il nostro paese non si troverebbe in grado di poter efficacemente applicare la legge

stessa. Perchè, ha detto l'onorevole ministro, ci mancano gli studi, ci mancano tutti i disegni, che si devono fare, e le cognizioni tecniche, per poter applicare efficacemente una legge così interessante.

Non si sa quali siano i metodi, che, secondo la scienza, possono riuscire migliori per ottenere il rimboschimento.

Ora, onorevole ministro, egli è pur vero che una delle cause che si oppongono al rimboschimento (la principale forse, e senza forse, è la ragione finanziaria), ma un'altra causa, che si oppone ad un pratico ed efficace rimboschimento è l'ignoranza delle buone regole dell'arte forestale, ignoranza che impedisce il buon governo dei boschi esistenti e l'utile impianto dei nuovi.

Poco di buono, onorevole ministro, si deve sperare dall'ispettorato forestale, nulla affatto poi dalle guardie forestali; poichè, mi sia lecito il dirlo, l'unico obbiettivo che hanno le guardie forestali, ed io lo so perchè nella provincia, che io ho l'onore di rappresentare, ne abbiamo pur troppo una dolorosa esperienza, l'unico obbiettivo, dico, che esse hanno è di dichiarare per quanto è possibile, e non sempre correttamente, le contravvenzioni: ora è bene si sappia, che non è a forza di far pagare contravvenzioni, che riusciremo a vedere ripopolati di piante i nostri Appennini, come non è con la semplice repressione, che si può ottenere il bene. Quindi io mi permetto di rivolgere questa caldissima preghiera all'onorevole ministro; che, studiando il mezzo di non aggravare il bilancio dello Stato, procuri di fondare nelle nostre regioni una scuola di silvicoltura con intendimenti eminentemente pratici e così potere sempre colla parola e con l'esempio convincere le popolazioni che abitano le nostre montagne, che con la conservazione dei boschi ed il loro ripristinamento, oltre l'interesse generale della Nazione si procura anche il loro utile e vantaggio.

Solo in tal modo potremo, quando le nostre finanze lo permetteranno, attuare, con tutti i mezzi che la scienza moderna suggerisce, tutte quelle utili, quelle grandi riforme, che l'onorevole ministro di agricoltura s'è proposto di apportare nella nostra azienda rurale.

Un'altra considerazione, ed ho finito.

Tutti sappiamo purtroppo con quali criteri erronei e scorretti sono stati fatti gli elenchi dei terreni sottoposti a vincolo forestale.

Dappertutto si elevarono delle lagnanze le più giuste, le più assennate, contro un lavoro, che (mi si consenta lo dica con la mia solita lealtà

e franchezza) è stato così malamente abbracciato.

E non starò a ripetere quanto si è detto altra volta in questa Camera da tanti egregi colleghi, dirò solo che gli agenti incaricati di queste operazioni, procedendo ai relativi studi con mezzi che non possono sicuramente raggiungere l'intento, servendosi di mappe imperfette ed erronee, senza avere mai neppure visitato, come era dovere, le località, contentandosi solo di tracciare una linea di demarcazione qualunque, tantochè si verificò nell'Umbria anche il caso di vedere vincolati degli oliveti e dei vigneti. Questi sono fatti e non c'è esagerazione di sorta.

Se i poveri proprietari han poi voluto far correggere tali inconvenienti, han dovuto farlo a proprie spese, e così ci hanno rimesso del proprio per correggere gli errori commessi dagli agenti forestali.

È indispensabile quindi che il Governo intraprenda al più presto possibile una revisione degli elenchi dei terreni soggetti a vincolo forestale, onde provvedere alle continue e giuste domande che fanno i proprietari perchè vengano liberati i fondi indebitamente compresi negli elenchi.

Dopo ciò ripeto che non intendo far altro che sottoporre alla saviezza ed all'intelligenza del ministro le mie modeste osservazioni, ma che non presento alcuna proposta, che possa menomamente ritardare l'approvazione della legge.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Giolitti, relatore.** La prima delle domande fatte dall'onorevole Franceschini, si riferisce ad una legge diversa dalla presente, lascio perciò che vi risponda l'onorevole ministro.

Non posso a meno però di dire qualche parola sopra due parti del suo discorso.

Egli ha voluto fare una carica a fondo contro le guardie forestali. Ora io ammetto che fra le guardie ce ne possano essere di quelle che abbiano commesso degli errori o degli abusi, ma me lo consenta non mi pare giusto estendere i suoi rimproveri a tutta una categoria di persone. Io posso affermare che in molte provincie queste povere guardie forestali prestano un servizio eccellente e non hanno dato luogo ad alcuna lagnanza.

Del resto, onorevole Franceschini, creda pure che se Ella ritiene di poter conservare i boschi sopprimendo le contravvenzioni e sostituendovi delle scuole di selvicoltura, s'inganna a partito. La parte più seria di questo servizio consiste appunto nell'impedire che i boschi siano tagliati. Creda pure, la scienza di far nascere una pianta,

è una scienza conosciuta da molti in Italia e non si risolve la questione forestale coll'impiantare in tutti gli angoli del paese delle scuole speciali.

L'onorevole Franceschini si lamenta del modo con cui sono stati fatti gli elenchi di vincolo dopo la legge forestale. Quanto a me se dovessi fare delle lagnanze le farei per il modo col quale sono stati fatti gli svincoli, perchè la legge forestale ha avuto questo effetto: che sono stati svincolati oltre ad un milione e mezzo di ettari di terreno dei quali una buona parte era in quella zona che avrebbe dovuto continuare ad essere vincolata.

**Franceschini.** Chiedo di parlare.

**Giolitti, relatore.** Enoti l'onorevole Franceschini che quanto allo svincolo non c'è difesa possibile; quando l'amministrazione lo consente tutto è finito.

Invece la legge garantisce i proprietari contro il mantenimento de' vincoli non stabiliti dalla legge; questi proprietari hanno diritto di ricorso in via giurisdizionale al Consiglio di Stato. Se i proprietari non si sono valse di questo diritto di ricorso, ed è rimasto qualche vincolo non voluto dalla legge, ciò non può essere se non in proporzioni molto ristrette.

Io non nego che l'onorevole Franceschini possa aver ragione per quanto riguarda la provincia che egli rappresenta, ma credo di poterlo assicurare che le sue osservazioni non si potrebbero senza ingiustizia estendere a tutto il regno.

**Presidente.** L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare.

**Franceschini.** Farò una sola osservazione su quanto ha detto l'onorevole relatore sulle guardie forestali.

L'onorevole relatore si è fatto difensore delle guardie forestali, e queste, che hanno avuto sempre se non nella generalità, nella maggioranza, disapprovazioni, possono essere ben contente di aver trovato un difensore così abile come l'onorevole Giolitti. Ma per difendere le guardie forestali l'onorevole Giolitti ha citato un fatto che si ritorce con tutta facilità a loro danno.

L'onorevole Giolitti diceva: perchè vi lagnate che siano stati sottoposti tanti terreni al vincolo forestale? Io invece vi posso provare che sono stati svincolati più di un milione di ettari, che non dovevano esserlo. Ora qui non si sfugge da questo dilemma: o le guardie forestali illegalmente e abusivamente avevano sottoposto al vincolo un milione di ettari, che non potevano essere vincolati, ed in questo caso hanno mancato al loro dovere. Ovvero quei terreni dovevano essere vincolati. Ma, perchè allora si sono poi

svincolati? Del resto io non intendo di fare osservazioni. Aspetto dall'onorevole ministro che si compiaccia di darmi una brevissima risposta.

**Presidente.** Onorevole ministro?

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Secondando l'invito dell'onorevole Franceschini, gli darò breve risposta. Lo ringrazio per quello che ha detto a mio riguardo, ma anche io sento il debito di protestare su quanto ha detto in modo generico circa l'ispettorato forestale. Egli sa come è l'organizzazione attuale: vi sono le guardie forestali, il cui numero e stipendio sono determinati dal Consiglio provinciale, e la cui scelta è devoluta ai Comitati; v'è poi l'ufficio forestale governativo, che è segnato nel bilancio dello Stato, composto di funzionarii, dei quali io ho il dovere di rispondere dinanzi alla Camera. Ora è per lo meno inutile dire qui in modo generico se essi compiano o no il loro dovere.

Io credo che lo compiano, e se l'onorevole Franceschini mi dimostrasse che alcuni non lo compiono, non mancherei di richiamarli all'ordine. Ma a parole così generiche io debbo anche genericamente rispondere che il corpo forestale compie il suo dovere, e che ad esso precisamente sarà affidata la esecuzione di questa legge, proponendomi di non creare per tale scopo nuovi organici e nuovo personale.

Circa la scuola di silvicoltura gli dico che esiste già in Italia l'istituto forestale di Vallombrosa, istituto organizzato bene, e che produce ottimi frutti; e non mi pare sia il caso di crearne altri. Ove anche lo fosse, lo potremmo vedere in altra sede, non ora.

In quanto poi agli elenchi, la legge forestale attuale determina la procedura, ed io non posso mutarla senza una legge nuova: per ora io debbo seguire la procedura esistente, che pone i comitati in primo grado, ed il Consiglio di Stato in secondo grado. Io non posso procedere di mio arbitrio. Ad ogni modo tutte queste cose potremo esaminar meglio in altra occasione. Ringrazio intanto l'onorevole Franceschini di non aver proposto alcun emendamento, limitandosi solo a raccomandarmi che nel regolamento sia tenuto conto dei suoi desiderii e che sia armonizzata questa che sta per diventare legge dello Stato, con l'altra relativa alle servitù votata in gennaio. Lo vedrò nel regolamento; ma fin da ora debbo dirgli che non vedo alcuna contraddizione tra esse; poichè la legge sulle servitù votata dalla Camera, e che ora è presso il Senato, riguarda terreni speciali soggetti a speciali servitù nelle provincie ex pontificie; e questa ora in discussione è legge generale.

Ad ogni modo se vi sarà qualche antinomia nella esecuzione delle due leggi, io procurerò di eliminarla col regolamento.

Un'altra dichiarazione richiestami, e che io volentieri faccio, è questa: che anch'io ritengo che la Camera debba occuparsi dei ritocchi opportuni alla legge forestale del 1877.

Su questo proposito la Camera votò un ordine del giorno; in adempimento di esso io presentai nella Sessione scorsa un disegno di legge, il quale cadde col chiudersi della Sessione.

Non mancherò a tempo opportuno di ripresentarlo.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 18.

(È approvato).

“ Art. 19. È data facoltà al Governo di accordare una indennità ai proprietari od utenti di terreni montuosi sottoposti al vincolo forestale, a condizione che essi escludano, per un tempo da determinarsi, il pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi e si sottomettano alle disposizioni dell'articolo precedente rispetto al disegno di coltura. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina Nicola.

**Farina Nicola.** Si rassicuri l'onorevole ministro che non ho intenzione di fare proposte, ma ho il dovere di chiarire un dubbio che è nell'animo mio, e forse credo di molti altri.

Con quest'articolo 19 si dà facoltà al Governo di accordare un'indennità ai proprietari od utenti di terreni montuosi sottoposti al vincolo, purchè escludano dal pascolo una o più specie di animali dai terreni stessi.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Vincolo forestale.

**Farina Nicola.** Se si parla di esclusioni di animali, non vi è forse la legge del 1877 che provvede alla durata ed al tempo, in cui certe specie di animali possono entrare nei terreni boschivi? Ora, io vorrei sapere dall'onorevole relatore, e dall'onorevole ministro di quali terreni si intenda parlare in questo articolo; perchè a me pare che in questo articolo si faccia intravedere quasi una facoltà ai proprietari di introdurre animali nei terreni vincolati.

Infatti ogniquale volta un articolo di legge dà facoltà al Governo di indennizzare chi esclude una specie di animali, pare che lasci libertà ai proprietari di introdurre ogni specie di animali. Se poi s'intendesse di accordare questo privilegio ai soli terreni che sono oggi sotto vincolo,



mi sembra che si commetterebbe un'ingiustizia, perchè si punirebbero coloro che sono stati più diligenti, e per rimboscare non hanno attesa questa legge.

Io aspetto dall'onorevole ministro una parola che chiarisca il mio dubbio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** L'articolo 19 si riferisce ai terreni montuosi sottoposti al vincolo forestale. Io non trovo la contraddizione, che appare all'onorevole Farina, tra questa disposizione e la legge forestale del 1877. L'indennità è subordinata a due condizioni, che debbono essere osservate; e, cioè, l'esclusione dal pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi, e la sottomissione alle disposizioni dell'articolo precedente, rispetto al disegno di coltura. Dimodochè l'indennità è il compenso di questa specie di onere, a cui si sottopone il proprietario o l'utente; ed è giusto l'accordare questo corrispettivo.

Ad ogni modo io non esito a dichiarare all'onorevole Farina, che, parlandosi di terreni sottoposti al *vincolo forestale*, si intende parlare di quelli che lo sono in forza della legge generale. La legge presente, come abbiamo dichiarato tante volte, si riferisce così ai terreni già vincolati dalla legge forestale, come a quelli che non lo sono; tanto è vero che, nei primi articoli, si stabilisce la procedura di sottoposizione al vincolo, quando questo non sia preesistente.

Mi pare che di queste dichiarazioni l'onorevole Farina possa dirsi soddisfatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina.

**Farina Nicola.** Io mi rassegno alle spiegazioni datemi dall'onorevole ministro, perchè ho fretta più di lui che questa diventi legge dello Stato e sia messa in esecuzione, quantunque sia evidente che per questa esecuzione lo Stato dovrà affrontare spese enormi. Ma ad ogni modo non è questo il luogo nè il momento di sollevare una simile questione. Sta però il fatto che si è introdotta in questa legge e precisamente nell'articolo 19, una modificazione a quella del 1877, perchè si è accordata una indennità che non si dava con quella.

L'onorevole ministro ha detto che coloro, che vi aspireranno dovranno sottostare ai regolamenti precisati dall'articolo 18. Ma anche oggi ci sono questi regolamenti.

Ad ogni modo io lo ringrazio delle spiegazioni

datemi. Se ne riparlerà all'applicazione della legge.

**Presidente.** « Art. 19. È data facoltà al Governo di accordare una indennità ai proprietari od utenti di terreni montuosi sottoposti al vincolo forestale, a condizione che essi escludano, per un tempo da determinarsi, il pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi e si sottomettano alle disposizioni dell'articolo precedente rispetto al disegno di coltura. »

(È approvato).

« Art. 20. Un apposito fondo per la esecuzione della presente legge è stanziato annualmente nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Insieme con questo stato di previsione sarà presentata una relazione sulla spesa fatta e sui risultati ottenuti per i rimboscamenti di cui nella presente legge. »

(È approvato).

« Art. 21. Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio forestale e previo avviso del Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, e in ispecie alla procedura da seguire nei reclami ed al modo di determinare la misura e le epoche di pagamento del concorso dello Stato nelle spese di rimboscamento. »

(È approvato).

Ora la Camera rammenta che è stato tenuto sospeso l'articolo 6. L'onorevole Arnaboldi aveva presentato un emendamento a questo articolo, dichiarando però che ove gli altri articoli della legge non fossero stati modificati, egli non avrebbe insistito nel suo emendamento.

Non essendo stato infatti modificato alcun articolo della legge, l'onorevole Arnaboldi non mantiene il suo emendamento.

Pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

### Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari.

**Presidente.** L'onorevole Dobelli ha presentata in una precedente seduta la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro

delle finanze sull'applicazione che fu fatta dell'articolo 54 della legge sulla perequazione fondiaria in riguardo al Mantovano. »

Invito l'onorevole ministro delle finanze a dichiarare, se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interpellanza.

**Magliani, ministro delle finanze.** La questione a cui allude l'onorevole Dobelli merita il più attento esame. Ho bisogno di chiedere informazioni e dati di fatto, per provvedere nei termini di stretta giustizia. Appena queste informazioni mi perverranno, mi darò cura d'informare l'onorevole interpellante per fissare di accordo con lui il giorno, in cui si potrà svolgere la sua interpellanza.

**Presidente.** L'onorevole Dobelli è presente?

(È presente).

Ha udito quanto ha detto l'onorevole ministro? Acconsente?

**Dobelli.** Acconsento.

#### Presentazione di relazione.

**Presidente.** Onorevole Mel, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Mel.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Concessione della naturalità italiana al signor Matteo Schilizzi.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

L'onorevole Garibaldi Menotti giorni sono presentò una domanda di interpellanza all'onorevole ministro dei lavori pubblici; l'onorevole ministro ha fatto sapere che venerdì, in principio di seduta, sarà in grado di rispondere all'onorevole Garibaldi.

La seduta termina alle 5,45.

#### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione per la nomina di due commissari della Giunta generale del bilancio.
2. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sui rimboschimenti.
3. Modificazioni al regolamento della Camera.

#### Discussione dei disegni di legge:

4. Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette. (15)
5. Approvazione di contratti per il riscatto della tonnara di Santo Stefano. (103)
6. Modificazioni agli articoli 122, 123, 124, 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito. (109)
7. Convalidazione del regio decreto 5 dicembre 1887 concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico puro. (101)
8. Concessione della naturalità italiana al professore Arnaldo Cantani. (78)
9. Autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova e Verona di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1888 la media del triennio 1884-85-86. (75)
10. Riordinamento delle Casse di risparmio.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).